



PROVINCIA DI PIACENZA

Prov. N. 144 del 15/12/2017

Proposta n. 2017/1635

OGGETTO: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEI COMUNI DI NIBBIANO E DI PECORARA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE CON DELIBERAZIONI N. 5 E 7 DEL 13.5.2017, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO.

IL PRESIDENTE

Premesso che:

- i Comuni di Nibbiano e di Pecorara sono parte dell'Unione dei Comuni Val Tidone (unitamente ai Comuni di Pianello Val Tidone e di Castel San Giovanni) e, nello specifico, del sub-ambito territoriale all'interno di questa;
- i predetti Comuni, in forma associata con anche i Comuni di Pianello Val Tidone e di Caminata, si sono dotati di Piano Strutturale Comunale (PSC) e di Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE) mediante approvazione dei medesimi con atto di Consiglio n. 8 del 3.6.2009 dell'allora Comunità Montana Valle del Tidone, successivamente in parte variati;
- l'Unione dei Comuni Val Tidone, con atto di Giunta n. 11 del 22.3.2016, ha assunto il Documento preliminare per una Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) dei soli Comuni di Nibbiano e Pecorara e ha poi avviato il procedimento per l'approvazione di tale Variante convocando la Conferenza di pianificazione (di cui all'art. 14 della L.R. n. 20/2000) che si è svolta nelle sedute del 12.4.2016, 17.5.2016 e 21.6.2016;
- le valutazioni della Provincia su tale Documento sono state espresse con provvedimento del Presidente n. 71 del 20.6.2016, depositato nella seduta conclusiva della suddetta Conferenza di pianificazione;
- l'Unione ha poi trasmesso il verbale conclusivo della Conferenza richiedendo alla Provincia la stipulazione dell'Accordo di pianificazione di cui al comma 7 dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000;

Considerato che:

- in esito alle conclusioni cui è pervenuta la Conferenza, l'Unione e la Provincia hanno convenuto i contenuti tecnico-urbanistici e gli aspetti giuridici per addivenire alla stipulazione dell'Accordo di pianificazione, poi sottoscritto dai rappresentanti dei citati Enti in data 16.1.2017;
- sulla base della L.R. n. 20/2000, l'Accordo di pianificazione:
 - ha definito, ai sensi dell'art. 14, comma 7, della L.R. n. 20/2000, l'insieme degli elementi costituenti parametro per le scelte pianificatorie del Comune e, in quanto tale, costituisce ulteriore riferimento

- per le riserve che il Presidente della Provincia può sollevare in merito al PSC, ai sensi dell'art. 32, comma 7, della medesima legge regionale;
- ha definito ulteriori impegni relativi al rispetto degli *standards* stabiliti in sede regionale per la confrontabilità geografica e digitale delle informazioni territoriali e degli strumenti cartografici digitali, nonché per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione delle informazioni territoriali e ambientali con riferimento ai principi definiti dalla L.R. n. 20/2000 in tema di cooperazione nel campo del governo del territorio;
 - determina la riduzione della metà dei termini di cui ai commi 7 e 10 e la semplificazione procedurale di cui al comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 nel caso in cui vi sia la sussistenza delle ulteriori due condizioni prescritte dallo stesso comma 9;

Preso atto che:

- l'Unione dei Comuni Val Tidone ha adottato la Variante al PSC dei Comuni di Nibbiano e di Pecorara con deliberazioni del Consiglio n. 5 e 7 del 13.5.2017 (rispettivamente Variante generale al PSC e Variante generale al Piano di Classificazione Acustica), trasmettendola alla Provincia con nota n. 2884 del 31.5.2017, registrata al prot. prov.le n. 13102 del 31.5.2017;
- con nota provinciale n. 15303 del 26.6.2017 sono state richieste all'Unione alcune integrazioni e i pareri di competenza delle Autorità ambientali;
- tali integrazioni sono state trasmesse con note dell'Unione n. 5252 e n. 5261 del 3.11.2017 (rispettivamente registrate ai prot. prov.li n. 27214 del 3.11.2011 e n. 27813 del 10.11.2017), mentre i pareri sono pervenuti in parte direttamente dalle Autorità coinvolte e in parte in allegato alle citate note;
- del deposito della Variante al PSC è stata data comunicazione mediante pubblicazione di avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna telematico (BURERT) n. 151 del 31.5.2017 (Parte seconda);
- il termine ridotto di 60 giorni per la formulazione da parte del Presidente della Provincia delle riserve alla Variante al PSC, del parere motivato in materia di valutazione ambientale strategica (VAS) e del parere sismico decorre dalla suddetta data del 10.11.2017 di arrivo delle ultime integrazioni, termine che pertanto scade il 9.1.2018;

Dato atto che:

- la Provincia, in base all'articolo 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000 e in forza dell'Accordo di pianificazione sottoscritto, può sollevare riserve in merito alla conformità del PSC al Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) e agli altri strumenti della pianificazione di livello territoriale sovra comunale, nonché alle determinazioni assunte nell'Accordo di pianificazione sottoscritto, formulando le eventuali riserve entro il termine ridotto di 60 giorni;
- in forza della normativa nazionale di recepimento della Direttiva 2001/42/CE (D.Lgs. n. 152/2006 e sue successive modifiche) e della normativa regionale (art. 5 della L.R. n. 20/2000, come sostituito dall'art. 13 della L.R. n. 6/2009), le Amministrazioni titolari di atti di pianificazione, nell'elaborazione dei propri piani o loro varianti, devono prendere in considerazione gli effetti significativi sull'ambiente e sul territorio che possono derivare dall'attuazione dei medesimi provvedendo alla Valutazione preventiva della sostenibilità ambientale e territoriale (ValSAT) degli stessi in conformità alla Direttiva 2001/42/CE e alla normativa nazionale e regionale di recepimento della stessa;
- a tal fine, il documento di ValSAT, cui la normativa regionale di recepimento riconosce il valore di Rapporto ambientale previsto dall'art. 13 del D.Lgs. n. 152/2006, e successive modifiche, deve accompagnare l'intero iter di formazione, approvazione e attuazione dei piani e deve essere aggiornato all'atto di ogni variazione dei piani stessi;
- con riferimento alle disposizioni contenute nell'art. 5, comma 7, lettera a), della L.R. n. 20/2000, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta a esprimersi anche in merito alla valutazione ambientale strategica della Variante al Piano in argomento nell'ambito dell'esame complessivo della stessa, dando specifica evidenza a tale valutazione, previa acquisizione dei pareri da parte delle autorità ambientali e delle osservazioni presentate durante la fase di deposito e partecipazione;
- in base a tale normativa regionale, ove sia stato stipulato l'Accordo di pianificazione, la Provincia, in veste di autorità competente, è tenuta a esprimersi in merito alla valutazione ambientale del PSC, o sue varianti, nell'ambito delle riserve;

- l'atto comunale con il quale la Variante verrà approvata dovrà dar conto, con la Dichiarazione di sintesi, degli esiti della valutazione ambientale, illustrare come le considerazioni ambientali e territoriali sono state integrate nel piano e indicare le misure adottate in merito al monitoraggio;
- inoltre, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19/2008, la Provincia è tenuta, in questa sede, ad esprimere anche il parere sismico in merito alla verifica di compatibilità delle previsioni della Variante al PSC con le condizioni di pericolosità locale degli aspetti fisici del territorio in relazione al rischio sismico;
- la disciplina regionale inerente al rilascio del parere sismico stabilisce infatti, nel caso di intervento della Provincia nel procedimento di approvazione degli strumenti urbanistici comunali, l'espressione del parere in argomento contestualmente all'esame di sua competenza sui predetti strumenti di pianificazione;

Dato inoltre atto che, per quanto riguarda la competenza provinciale in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e di valutazione ambientale strategica degli stessi e delle loro Varianti:

- ai sensi dell'art. 1, comma 4, della L.R. n. 9/2008 e dell'art. 5 della L.R. n. 20/2000, per la valutazione ambientale degli strumenti di pianificazione comunale e loro varianti, nonché per l'espressione del parere motivato, autorità competente è la Provincia;
- l'art. 2, comma 4, della L.R. n. 13/2015, recante "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", precisa che *"Nelle more dell'entrata in vigore della legge di modifica della legge regionale n. 20 del 2000, le funzioni in materia di governo del territorio ed, in particolare, quelle di pianificazione, di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi, sono esercitate secondo quanto previsto dalla legge regionale n. 20 del 2000, fatto salvo il subentro della Città metropolitana di Bologna nelle funzioni della Provincia di Bologna, ai sensi dell'articolo 1, comma 16, della legge n. 56 del 2014, e fatti salvi i casi in cui, previa apposita convenzione, la Provincia interessata richieda che sia la Regione a svolgere le funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica."*;
- il legislatore regionale ha dunque inteso mantenere immutate le funzioni e le relative competenze in materia di governo del territorio che attengono al procedimento di approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, compresa la valutazione ambientale degli stessi, fino alla organica riforma della legge regionale che li disciplina;
- peraltro, a seguito del riordino territoriale operato in applicazione della L.R. n. 13/2015, questa Amministrazione non ha ritenuto di avvalersi della Regione, tramite convenzione, per l'espletamento delle funzioni di verifica degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica e di valutazione ambientale strategica, in quanto il personale provinciale che, fino al 31 dicembre 2015, ha svolto le predette funzioni, non è stato né trasferito, né distaccato alla nuova Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ed energia (ARPAE), rimanendo assegnato alla medesima struttura provinciale che è ora denominata "Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività produttive";
- la recente "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015" (approvata con Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016) ha impartito indicazioni in ordine allo svolgimento delle funzioni in materia di valutazione ambientale di piani urbanistici comunali, chiarendo che la Provincia, qualora abbia mantenuto le strutture organizzative competenti, continua a svolgere tali funzioni senza ricorrere all'istruttoria di ARPAE prevista dalla predetta DGR n. 2170/2015;
- risulta pertanto salvaguardata la continuità delle funzioni di questo Ente in materia di verifica degli strumenti di pianificazione urbanistica e di valutazione ambientale strategica degli stessi;

Acquisiti pertanto agli atti i pareri e le valutazioni da parte delle seguenti Autorità:

- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, nota n. 4205 del 11.7.2017 (registrata al prot. prov.le n. 16616 del 12.7.2017);
- Consorzio di Bonifica di Piacenza, nota n. 7280 del 18.7.2017 (registrata al prot. prov.le n. 17136 del 18.7.2017);
- Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (Sezione provinciale di Piacenza), nota n. 9691 del 8.8.2017 (registrata al prot. prov.le n. 18884 del 8.8.2017);

- Azienda Unità sanitaria locale di Piacenza (Dipartimento di sanità pubblica - U.O. Igiene pubblica), nota n. 62585 del 10.8.2017 (registrata al prot. prov.le n. 19321 del 10.8.2017);
- Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, Servizio Area Affluenti Po, nota n. 40850 del 20.9.2017 (registrata al prot. prov.le n. 22708 del 20.9.2017);
- Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Parma e Piacenza, nota n. 9750 del 2.11.2017 (pervenuta in allegato alla citata nota comunale n. 5261/2017);

Acquisiti inoltre agli atti:

- la dichiarazione in data 3.11.2017 del competente Responsabile dell'Unione in merito alla insussistenza, sui territori comunale interessati dalla Variante al PSC, del vincolo di trasferimento degli abitati, mentre risulta vigente il vincolo di consolidamento degli abitati relativamente al centro abitato di Pecorara;
- la certificazione in data 3.11.2017 del competente Responsabile dell'Unione inerente l'invio alle Autorità militari della comunicazione di adozione della Variante al PSC in argomento;
- le copie delle osservazioni presentate nella fase di deposito e pubblicazione della Variante al Piano;

Tenuto conto, per quanto riguarda i contenuti di Piano inerenti la disciplina del commercio al dettaglio in sede fissa, delle seguenti disposizioni in materia di liberalizzazione delle attività economiche:

- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014, che, al Capo II del Titolo V ha introdotto modifiche alla L.R. n. 14/1999 in materia di disciplina del commercio in sede fissa e che, all'art. 63, ha disposto la disapplicazione delle disposizioni della pianificazione provinciale che definiscono il dimensionamento della capacità insediativa delle grandi strutture di vendita rispetto al totale della dotazione, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera b), della L.R. n. 14/1999;

Esaminata la Relazione, depositata agli atti dell'Amministrazione, resa a conclusione dell'istruttoria svolta dal Servizio "Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive", nella quale sono illustrate puntualmente le argomentazioni e le valutazioni tecnico-urbanistiche nonché quelle a carattere geologico-ambientale relative alla Variante al PSC in argomento, dando atto che l'istruttoria è stata svolta con riferimento agli elaborati trasmessi dall'Unione ed elencati nell'allegato n. 1, denominato "Allegato 1 – Nibbiano e Pecorara, elaborati Variante PSC adottata CU 5 e 7-2017", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Ritenuto di:

- condividere le risultanze dell'istruttoria provinciale concludenti con la proposta di formulazione delle riserve, come riportate nell'allegato n. 2 (denominato "Allegato 2 - Nibbiano e Pecorara, riserve Variante PSC adottata CU 5 e 7-2017") al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- esprimere, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006, come successivamente modificato, parere motivato positivo sulla Variante al PSC nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel documento di ValSAT e nell'allegato n. 3 (denominato "Allegato 3 - Nibbiano e Pecorara, parere motivato VAS Variante PSC adottata CU 5 e 7-2017 ") al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale;
- esprimere, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008, parere sismico favorevole condizionato all'integrazione degli elaborati di piano con gli elementi conoscitivi contenuti nello "Studio di Microzonazione sismica e l'analisi delle condizioni limite per l'emergenza, dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, redatti a seguito dei contributi regionali ottenuti dai due comuni, di cui alla D.G.R. n. 241/2017".

Dato atto che:

- nel rispetto delle norme dettate dall'art. 32 della L.R. n. 20/2000, il Consiglio dell'Unione dei Comuni Val Tidone, in forza dell'Accordo di pianificazione sottoscritto, ha la facoltà di approvare la Variante al PSC dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, prescindendo dall'acquisizione dell'Intesa provinciale, solamente qualora ricorrano due ulteriori condizioni costituite dall'accoglimento integrale delle riserve formulate con il presente provvedimento e dall'assenza di modifiche sostanziali apportate alla Variante al Piano in accoglimento delle osservazioni presentate;
- diversamente, in assenza del verificarsi anche di una soltanto delle due condizioni predette, a norma del comma 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, l'approvazione della Variante al Piano è subordinata all'acquisizione dell'Intesa della Provincia;
- in ogni caso, in sede di approvazione della Variante al PSC, l'Unione dovrà decidere le osservazioni presentate non solo tenendo conto che il loro accoglimento potrebbe determinare modifiche sostanziali alla Variante, con conseguente necessità di acquisire l'intesa provinciale, ma anche tenendo conto che eventuali effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato alla Variante adottata, derivanti dall'accoglimento di osservazioni, comporta il necessario aggiornamento del documento di valutazione ambientale allegato alla Variante stessa e, nel caso gli effetti ambientali siano significativi, sarà necessario aggiornare anche il parere motivato VAS che viene espresso in questa sede;
- ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, qualora ricorrano le condizioni per l'approvazione della Variante al PSC prescindendo dall'acquisizione dell'Intesa provinciale, in sede di approvazione l'Unione è tenuta a dichiarare la conformità della stessa agli strumenti di pianificazione di livello territoriale sovraordinato;
- concluso l'iter di approvazione della Variante al PSC, l'Unione dovrà ottemperare all'obbligo di informazione sulla decisione assunta con le modalità stabilite dal comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e trasmettere copia della Variante approvata alla Provincia e alla Regione, nonché rendere accessibile la stessa attraverso il proprio sito *web*, a norma dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;

Richiamato l'Accordo di pianificazione sottoscritto il 16.1.2017 e richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- L.R. 24 marzo 2000 n. 20 recante "Disciplina generale sulla tutela e l'uso del territorio", come modificata dalla L.R. 6 luglio 2009, n. 6 "Governo e riqualificazione solidale del territorio" e dalla L.R. 30 luglio 2013, n. 15 "Semplificazione della disciplina edilizia";
- la L.R. 5 luglio 1999, n. 14, recante "Norme per la disciplina del commercio in sede fissa in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.L. 13 agosto 2011, n. 138, recante "Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari.", convertito con legge 14 settembre 2011, n. 148;
- il D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici.", convertito con legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, recante "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.", convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27;
- il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo.", convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35;
- la legge regionale 27 giugno 2014, n. 7, recante la Legge comunitaria regionale per il 2014;
- il D.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio";
- il D.lgs. 2 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale", come modificato dal D.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale" e, da ultimo, dal D. lgs. 11 agosto 2010 n. 128;
- la L.R. n. 30 ottobre 2008, n. 19 recante "Norme per la riduzione del rischio sismico";
- la L.R. 13 giugno 2008, n. 9, recante "Disposizioni transitorie in materia di valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";

- il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, recante "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali", modificato e integrato;
- il Capo I della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel testo vigente;
- il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 modificato e integrato;
- il vigente Statuto dell'Amministrazione provinciale;
- il vigente Regolamento sull'organizzazione degli uffici e dei servizi;
- la Direttiva applicativa 7 febbraio 2000 dell'allora Settore Risorse finanziarie e patrimoniali recante "Individuazione dei provvedimenti che non comportano l'acquisizione dei pareri ex art. 53 L. 142/1990";

Visti i seguenti provvedimenti regionali a carattere generale:

- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico sui contenuti conoscitivi e valutativi dei piani e sulla Conferenza di pianificazione, approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 aprile 2001, n. 173;
- l'Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R. 24 marzo 2000, n. 20, art. A-27, recante "Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione", approvato con deliberazione del Consiglio regionale 28 maggio 2003, n. 484;
- la deliberazione della Giunta regionale del 4 febbraio 2002, n. 126, che detta disposizioni concernenti l'attuazione del PAI e, in particolare, regola i rapporti tra il medesimo PAI e i Piani territoriali di coordinamento provinciale;
- la circolare regionale n. 23900 del 1.2.2010 "Indicazioni illustrative delle innovazioni in materia di governo del territorio introdotte dai Titoli I e II della L.R. n. 6 del 2009";
- la nota degli Assessori regionali alla Programmazione e sviluppo territoriale, cooperazione col sistema delle autonomie, organizzazione e all'Ambiente e sviluppo sostenibile n. 269360 del 12 novembre 2008 recante "Prime indicazioni in merito all'entrata in vigore del D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4, correttivo della Parte Seconda del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 relativa a VAS, VIA e IPPC, e del Titolo I della L.R. 13 giugno 2008, n. 9 "Disposizioni transitorie in materia di Valutazione ambientale strategica e norme urgenti per l'applicazione del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 2193 del 21 dicembre 2015 (pubblicata sul BURERT n. 4 dell'otto gennaio 2016, Parte seconda) recante "Art. 16 della L.R. n. 20 del 24/3/2000. Approvazione aggiornamento dell'atto di coordinamento tecnico denominato "Indirizzi per gli studi di microzonazione sismica in Emilia-Romagna per la pianificazione territoriale e urbanistica", di cui alla deliberazione dell'Assemblea legislativa 2 maggio 2007, n. 112";
- l'atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia e sulla documentazione necessaria per i titoli abilitativi edilizi (art. 16, comma 2, lettera c), L.R. 20/2000 - art. 6, comma 4, e art. 23, comma 3, L.R. 31/2002). (Proposta della Giunta regionale in data 28 dicembre 2009, n. 2193), approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa regionale n. 279 del 4 febbraio 2010;
- la deliberazione della Giunta regionale 7 luglio 2014, n. 994 "Atto di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, attraverso l'applicazione del principio di non duplicazione della normativa sovraordinata (artt. 16 e 18-bis, comma 4, L.R. 20/2000). Modifiche dell'Atto di coordinamento sulle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica e l'edilizia (DAL 279/2010)";
- la deliberazione della Giunta regionale 28 giugno 2017, n. 922 "Approvazione dell'atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della legge regionale n. 15/2013";
- la deliberazione della Giunta regionale n. 1300 del 1.8.2016 "Prime disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni nel settore urbanistico, ai sensi dell'art. 58 Elaborato n. 7 (Norme di attuazione) e dell'art. 22 Elaborato n. 5 (Norme di attuazione) del Progetto di Variante al PAI e al PAI Delta adottato dal Comitato Istituzionale Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 5/2015";
- la "Direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2015. Sostituzione della Direttiva approvata con DGR n. 2170/2015", approvata con

Deliberazione di Giunta regionale n. 1795 del 31.10.2016 e pubblicata sul BURERT n. 348 del 18.11.2016;

Visti i seguenti atti di pianificazione e programmazione sovracomunale:

- Piano territoriale regionale (PTR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 276 del 3 febbraio 2010;
- Piano territoriale paesistico regionale (PTPR) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1338 del 28 gennaio 1993;
- Piano di tutela delle acque (PTA) dell'Emilia-Romagna approvato dall'Assemblea legislativa con deliberazione n. 40 del 21 dicembre 2005;
- Piano regionale integrato dei trasporti (PRIT) approvato dal Consiglio regionale con deliberazione n. 1322 del 22 dicembre 1999;
- Piano stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume Po approvato con D.P.C.M. del 24 maggio 2001 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 183 dell'8 agosto 2001);
- Piano straordinario 267 (PS 267) per le aree a rischio idrogeologico molto elevato, redatto ai sensi della legge 3 agosto 1998, n. 267, "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 11 giugno 1998, n. 180, recante misure urgenti per la prevenzione del rischio idrogeologico e a favore delle zone colpite da disastri franosi nella regione Campania", approvato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po con deliberazione n. 14 del 26 ottobre 1999 e aggiornato con deliberazione n. 20 del 26 aprile 2001;
- Piano territoriale di coordinamento provinciale (PTCP) approvato con atto della Giunta regionale n. 1303 del 25 luglio 2000, da ultimo sottoposto a Variante generale approvata con atto dal Consiglio provinciale n. 69 del 2 luglio 2010;
- Piano infraregionale per le attività estrattive (PIAE) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 417 del 12 marzo 1996, sottoposto a successive varianti di cui l'ultima approvata con deliberazione del Consiglio provinciale n. 124 del 21 dicembre 2012;;
- Piano provinciale di risanamento e tutela della qualità dell'aria (PPRTQA) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 77 del 15 ottobre 2007;
- Piano provinciale per l'emittenza radio e televisiva (PPLERT) approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 72 del 21 luglio 2008;
- Piano energetico regionale (PER) approvato con deliberazione dell'Assemblea legislativa n. 141 del 14 novembre 2007;
- Piano di gestione del Distretto idrografico del fiume Po (PdG o PdGPo), relativo alla gestione delle acque, approvato con D.P.C.M. 8 febbraio 2013, come aggiornato e approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Piano di gestione del rischio di alluvioni del Distretto Idrografico del fiume Po (PGRA), approvato con D.P.C.M. 27 ottobre 2016;
- Variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (PAI) – Integrazioni all'Elaborato 7 (Norme di Attuazione), finalizzata al coordinamento tra tale Piano e il PGRA, ai sensi dell'art. 7, comma 3 lett. a del D. lgs. n. 49/2010, adottata con delibera del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del fiume Po n. 5 del 7.12.2016 (Progetto adottato con delibera del Comitato Istituzionale n. 5 del 17.12.2015);
- Piano aria integrato regionale (PAIR 2020), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 115 dell'11 aprile 2017;
- Piano regionale di gestione dei rifiuti (PRGR), approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna con deliberazione n. 67 del 3 maggio 2016;

Visti i seguenti atti provinciali attuativi del PTCP:

- "Atto di coordinamento tecnico in attuazione del PTCP" e "Linee guida per l'adeguamento degli strumenti urbanistici comunali al PTCP", approvati dalla Giunta provinciale con atto n. 292 del 29 dicembre 2011;
- "Linee guida per la costruzione della Rete ecologica locale", approvate dal Consiglio provinciale con atto n. 10 del 25 marzo 2013;

Vista la deliberazione di Consiglio provinciale n. 23 del 30.11.2016 “Verifica di coerenza del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale con i criteri definiti dal Piano Regionale per la Gestione dei Rifiuti in tema di aree non idonee alla localizzazione di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti”;

Visti:

- la L. 7 aprile 2014, n. 56, recante “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”;
- il verbale dell’Ufficio Elettorale che ha provveduto alla proclamazione degli eletti a seguito delle consultazioni elettorali del 12 ottobre 2014;
- l’art. 1, comma 55 e 66, della L. 56/2014, che stabilisce i poteri e le prerogative del Presidente della Provincia;
- l’art. 13, comma 3, del nuovo Statuto dell’Ente, per il quale i poteri già esercitati dalla Giunta provinciale devono intendersi riferiti al Presidente della Provincia che ne ha assunto le funzioni quale organo esecutivo dell’Ente;

Sentito il Segretario generale;

Dato atto che con l’insediamento del Presidente avvenuto il 14 ottobre 2014 è iniziato il mandato amministrativo per il quadriennio 2014-2018;

Visto il parere favorevole espresso, ai sensi dell’art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, dal Dirigente del Servizio “Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive” in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento;

Dato atto che, ai sensi dell’art. 49 D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, non necessita l’acquisizione del parere di regolarità contabile in quanto l’atto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell’Ente;

Tenuto conto di tutto quanto sopra esposto;

DISPONE

per quanto indicato in narrativa,

1. di formulare, ai sensi dell’art. 32, comma 7, della L.R. n. 20/2000, le riserve alla Variante PSC dei Comuni di Nibbiano e Pecorara (adottata con atti di Consiglio dell’Unione dei Comuni Val Tidone n. 5 e 7 del 13.5.2017) riportate nell’allegato n. 2 (denominato “Allegato 2 - Nibbiano e Pecorara, riserve Variante PSC adottata CU 5 e 7-2017”) per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di esprimere, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 152/2006 e dell’art. 5 della L.R. n. 20/2000, parere motivato positivo sulla predetta Variante al PSC dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni indicati nel documento di ValSAT e nell’allegato n. 3 (denominato “Allegato 3 - Nibbiano e Pecorara, parere motivato VAS Variante PSC adottata CU 5 e 7-2017”) per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che, in sede di approvazione della Variante, l’Unione è tenuta ad adeguarsi a tale parere;
3. di esprimere, ai sensi dell’art. 5 della L.R. n. 19 del 30 ottobre 2008, relativamente alla Variante al PSC dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, parere sismico favorevole condizionato all’integrazione degli elaborati di piano con gli elementi conoscitivi contenuti nello “Studio di Microzonazione sismica e l’analisi delle condizioni limite per l’emergenza, dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, redatti a seguito dei contributi regionali ottenuti dai due comuni, di cui alla D.G.R. n. 241/2017”.
4. di dare atto che la decisione di cui ai punti 1, 2 e 3 del presente dispositivo è assunta con riferimento agli elaborati elencati nell’allegato 1 (denominato “Allegato 1 – Nibbiano e Pecorara, elaborati Variante PSC adottata CU 5 e 7-2017”) per costituire parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

5. di dare atto che, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000 e in forza dell'intervenuta sottoscrizione dell'Accordo di pianificazione, qualora l'Unione introduca nella Variante al PSC modifiche sostanziali in accoglimento delle osservazioni presentate o non recepisca integralmente le riserve formulate con il presente atto, dovrà acquisire l'Intesa provinciale prima dell'approvazione della Variante, con la precisazione che, nel caso gli effetti ambientali derivanti dall'accoglimento di osservazioni presentate siano significativi, l'Unione dovrà comunque integrare il documento di ValSAT e sottoporlo alla Provincia per l'aggiornamento della valutazione ambientale strategica della Variante al Piano espressa con il presente provvedimento;
6. di dare atto che, ai sensi dell'ultimo periodo del comma 9 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, qualora ricorrano le condizioni per l'approvazione della Variante al PSC prescindendo dall'acquisizione dell'Intesa provinciale, in sede di approvazione l'Unione è tenuta a dichiarare la conformità della Variante agli strumenti di pianificazione di livello territoriale sovraordinato;
7. di dare atto che, a seguito dell'approvazione della Variante al PSC, l'Unione dovrà ottemperare ai seguenti obblighi:
 - invio della Variante al PSC approvata alla Provincia e alla Regione, ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000;
 - garantire l'informazione pubblica della decisione finale assunta, del parere motivato VAS, della Dichiarazione di sintesi e delle misure adottate in merito al monitoraggio con le modalità stabilite dall'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006;
 - garantire l'accessibilità della Variante al PSC approvata attraverso il proprio sito *web*, ai sensi dell'art. 39, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dell'art. 18-*bis*, comma 3, integrato nella L.R. n. 20/2000 dall'art. 50 della L.R. n. 15/2013;
8. di raccomandare all'Unione dei Comuni Val Tidone il rispetto degli impegni assunti, in forza degli artt. 10 e 11 dell'Accordo di pianificazione stipulato il 16.1.2017, inerenti la trasmissione degli elaborati di Variante al PSC approvata alla Provincia e il rispetto degli *standards* regionali per la confrontabilità geografica e digitale delle informazioni territoriali e degli strumenti cartografici digitali, nonché per quanto riguarda il coordinamento e l'integrazione delle informazioni territoriali e ambientali in tema di cooperazione nel campo del governo del territorio;
9. di dare atto che il presente provvedimento è da intendersi esecutivo all'atto della sua sottoscrizione.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

FRANCESCO ROLLERI

con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

**Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività
Produttive**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Sulla proposta n. 1635/2017 del Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive ad oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEI COMUNI DI NIBBIANO E DI PECORARA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE CON DELIBERAZIONI N. 5 E 7 DEL 13.5.2017, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO., si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica.

Piacenza lì, 14/12/2017

**Sottoscritto dal Dirigente
(SILVA VITTORIO)
con firma digitale**



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Relazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 144 del 15/12/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEI COMUNI DI NIBBIANO E DI PECORARA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE CON DELIBERAZIONI N. 5 E 7 DEL 13.5.2017, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO..

Il su esteso provvedimento viene oggi pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 21 comma 2° dello Statuto vigente.

Piacenza li, 15/12/2017

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(MALCHIODI MARIA ELENA)
con firma digitale



PROVINCIA DI PIACENZA

Servizio Personale e Affari Generali

Attestazione di Pubblicazione

Provvedimento del Presidente N. 144 del 15/12/2017

Servizio Programmazione e Territorio, Trasporti, Turismo e Attività Produttive

Oggetto: VARIANTE AL PIANO STRUTTURALE COMUNALE (PSC) DEI COMUNI DI NIBBIANO E DI PECORARA ADOTTATA DAL CONSIGLIO DELL'UNIONE DEI COMUNI VAL TIDONE CON DELIBERAZIONI N. 5 E 7 DEL 13.5.2017, AI SENSI DELLA LEGGE REGIONALE 24 MARZO 2000, N. 20. FORMULAZIONE RISERVE, PARERE MOTIVATO VAS E PARERE SISMICO..

Si attesta che il presente atto è stato pubblicato all'Albo Pretorio per 15gg. Consecutivi, dal 15/12/2017 al 30/12/2017

Piacenza li, 02/01/2018

Sottoscritta
per il Dirigente del Servizio
(ROSSI MARIA)
con firma digitale

Allegato 1 – Nibbiano e Pecorara, elaborati Variante PSC adottata CU 5 e 7-2017

DENOMINAZIONE	SCALA
QUADRO CONOSCITIVO	
QC R01 - Aggiornamento Quadro Conoscitivo – Sistema insediativo e territoriale	/
QC R02 - Aggiornamento Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale	/
QC All.1 - Analisi tipologica edifici tessuti storici. Capoluoghi e centri funzionali maggiori e secondari	/
QC All.2a - Censimento edifici in territorio rurale. Comune di Nibbiano	/
QC All.2b - Censimento edifici in territorio rurale. Comune di Pecorara	/
QC T01a Nord - Carta degli elementi del Paesaggio	1:10.000
QC T01b Sud - Carta degli elementi del Paesaggio	1:10.000
QC T02a Nord - Elementi Storici	1:10.000
QC T02b Sud - Elementi Storici	1:10.000
QC T03a Nord - Tessuti	1:10.000
QC T03b Sud - Tessuti	1:10.000
QC T03c - Tessuti. Nibbiano e Frazioni	1:5.000
QC T03d - Tessuti. Pecorara e Frazioni	1:5.000
QC T04a Nord - Carta della mobilità	1:10.000
QC T04b Sud - Carta della mobilità	1:10.000
QC T05a Nord - Carta delle reti tecnologiche	1:10.000
QC T05b Sud - Carta delle reti tecnologiche	1:10.000
QC T06a Nord - Carta degli scenari turistici	1:10.000
QC T06b Sud - Carta degli scenari turistici	1:10.000
QC T07a Nord - Carta del rischio idraulico e idrogeologico	1:10.000
QC T07b Sud - Carta del rischio idraulico e idrogeologico	1:10.000
QC T08a Nord - Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali	1:10.000
QC T08b Sud - Carta delle aree suscettibili di effetti sismici locali	1:10.000
QC T09a Nord - Carta delle tutele delle risorse idriche	1:10.000
QC T09b Sud - Carta delle tutele delle risorse idriche	1:10.000
QC T10a Nord - Carta di approfondimento dell'assetto forestale	1:10.000
QC T10b Sud - Carta di approfondimento dell'assetto forestale	1:10.000
QC T11a Nord - Rete ecologica locale ed elementi di interferenza	1:10.000
QC T11b Sud - Rete ecologica locale ed elementi di interferenza	1:10.000
QC T12a Nord - Aree di valore naturale e ambientale	1:10.000
QC T12b Sud - Aree di valore naturale e ambientale	1:10.000
PIANO STRUTTURALE COMUNALE	
PSC NTA – Norme Tecniche di Attuazione	/
PSC R01 - Relazione illustrativa del PSC	/
PSC R02 - Schede delle Tutele e delle Salvaguardie	/
PSC T01a Nord - Carta delle potenzialità e delle criticità	1:10.000
PSC T01b Sud - Carta delle potenzialità e delle criticità	1:10.000
PSC T02a Nord - Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale	1:10.000
PSC T02b Sud - Territorio Urbanizzato, Urbanizzabile e Rurale	1:10.000
PSC T03a Nord - Classificazione del territorio del PSC	1:10.000
PSC T03b Sud - Classificazione del territorio del PSC	1:10.000
PSC T03c - Classificazione del territorio del PSC. Nibbiano e Frazioni	1:5.000
PSC T03d - Classificazione del territorio del PSC. Pecorara e Frazioni	1:5.000
PSC T04a - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali. Nibbiano e Frazioni	1:2.500
PSC T04b - Classificazione dei servizi e delle dotazioni territoriali. Pecorara e Frazioni	1:2.500
PSC T05a Nord - Rete ecologica locale	1:10.000
PSC T05b Sud - Rete ecologica locale	1:10.000
PSC T06a Nord - Carta delle tutele e delle salvaguardie. Vincoli antropici e infrastrutturali	1:10.000/ 1:5.000
PSC T06b Sud - Carta delle tutele e delle salvaguardie. Vincoli antropici e infrastrutturali	1:10.000/ 1:5.000
PSC T07a Nord - Carta delle tutele e delle salvaguardie. Vincoli del paesaggio e culturali	1:10.000/ 1:5.000
PSC T07b Sud - Carta delle tutele e delle salvaguardie. Vincoli del paesaggio e culturali	1:10.000/ 1:5.000
PSC T08a Nord - Carta vincoli di tutela delle risorse idriche e sismici	1:10.000
PSC T08b Sud - Carta vincoli di tutela delle risorse idriche e sismici	1:10.000
PSC T09a Nord - Carta vincoli da dissesto idrogeologico	1:10.000
PSC T09b Sud - Carta vincoli da dissesto idrogeologico	1:10.000

VALSAT

VST - RA - Val.S.A.T. - Rapporto Ambientale	/
VST - SNT - Val.S.A.T. - Sintesi Non Tecnica	/

TAVOLA DEI VINCOLI

VNC R01 - Schede dei vincoli	/
VNC T01a Nord - Vincoli antropici ed infrastrutturali	1:10.000
VNC T01b Sud - Vincoli antropici ed infrastrutturali	1:10.000
VNC T02a Nord - Vincoli del paesaggio e culturali	1:10.000
VNC T02b Sud - Vincoli del paesaggio e culturali	1:10.000
VNC T03a Nord - Vincoli di tutela delle risorse idriche e sismici	1:10.000
VNC T03b Sud - Vincoli di tutela delle risorse idriche e sismici	1:10.000
VNC T04a Nord - Vincoli da dissesto idrogeologico	1:10.000
VNC T04b Sud - Vincoli da dissesto idrogeologico	1:10.000
VNC LGN - Legenda (tavola sinottica)	/

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA

1 - Piano di Classificazione Acustica	1:10.000
2 - Piano di Classificazione Acustica	1:10.000
3 - Piano di Classificazione Acustica. Nibbiano	1:5.000
4 - Piano di Classificazione Acustica. Pecorara	1:5.000
5 - Piano di Classificazione Acustica. Relazione Tecnica	/

VALUTAZIONI DI CARATTERE GENERALE

1. Si rammenta che gli elaborati cartografici del Piano approvato da trasmettere alla Provincia ai sensi del comma 12 dell'art. 32 della L.R. 20/2000, dovranno essere predisposti secondo modelli e con formati digitali definiti con D.C.R. n.484/2003 "Atto di indirizzo e coordinamento tecnico per l'attuazione della L.R.24 marzo 2000, n.20, art. A-27 – Strumenti cartografici digitali e modalità di coordinamento ed integrazione delle informazioni a supporto della pianificazione" e nell'elaborato "Modello dati di base del Piano Strutturale Comunale (PSC)", in attuazione della sopracitata Deliberazione n. 484/2003.
2. Risulta necessario rivedere i contenuti degli elaborati di Piano in coerenza con:
 - i compiti assegnati a PSC, POC e RUE dalla L.R. 20/2000 e s.m.i;
 - il PTCP vigente, approvato in data 02.07.2010 con atto C.P. n.69 e la successiva variante specifica approvata con atto C.P. n.8 del 6 aprile 2017;
 - tutti i Piani di settore;
 - le disposizioni di specifiche leggi nazionali e regionali vigenti ed in particolare della L.R. 15/2013 "Semplificazione della disciplina edilizia" (in vigore dal 28/09/2013) e s.m. che ha integrato e modificato la L.R. 20/2000. Si provveda alla verifica di coerenza (con eventuale modifica) dell'articolato normativo in riferimento ai contenuti dell'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017 (e relativi allegati), entrato in vigore lo scorso 1 luglio, che aggiorna ed integra il contenuto dei precedenti atti regionali di indirizzo e coordinamento (Delibera Assemblea legislativa regionale n. 279/2010, DGR n. 993/2014 e DGR n.994/2014).

Si apportino le modifiche e le integrazioni alle Norme Tecniche di Attuazione evidenziate in riferimento alle specifiche riserve, ed inoltre:

Art. 9 – La Valutazione degli effetti delle previsioni di PSC, indicatori di valutazione e monitoraggio

Si modifichi il testo dell'art.9 al fine di evidenziare che anche l'aggiornamento del QC costituisce oggetto del monitoraggio.

Art. 71 – Edilizia residenziale sociale

Si riformuli l'art.71 in riferimento alle disposizioni di cui agli articoli A-6-bis e A-6-ter della L.R.20/2000, in quanto non completamente conforme.

3. Premesso che in sede di adozione della Variante al PSC, il Comune ha inserito fra gli elaborati costitutivi di Piano, la Tavola e la Scheda dei Vincoli predisposte ai sensi dell'art.19 della L.R.20/2000 (approvate in precedenza dal Consiglio dell'Unione dei Comuni con deliberazione n.10 del 28.07.2015), integrando comunque il Piano con specifici elaborati (PSC T06a/b, PSC T07a/b, PSC T08a/b, PSC T09a/b e PSC R02) contenenti i medesimi vincoli e tutele, secondo il principio di non duplicazione, si mantengano nel Piano solo questi ultimi che riportano tra l'altro anche estratti cartografici di dettaglio, integrandone comunque la denominazione con la dicitura "Tavola dei vincoli" e "Scheda dei vincoli".
Si modifichi di conseguenza l'art.3 "Tavola e Schede dei vincoli" delle Norme Tecniche di Attuazione di PSC, eliminando il comma 2 e sostituendo agli elaborati elencati nel comma 5 i seguenti: PSC T06a/b, PSC T07a/b, PSC T08a/b, PSC T09a/b e PSC R02.
L'art.2 e l'art.3 devono comunque essere unificati, in conformità all'art.19 della L.R.20/2000 come modificato dalla L.R.15/2013, eliminando l'elenco riportato nel comma 1 dell'art.2 che cita, tra l'altro, strumenti di pianificazione relativi ad un'altra Provincia e non risulta comunque esaustivo. Si rammenta che la pianificazione comunale può assumere valore di

carta unica del territorio solo dando atto nella delibera di approvazione del piano del completo recepimento delle prescrizioni e vincoli sovraordinati.

4. Al fine di una migliore e più chiara comprensione degli elaborati di Piano, premesso che nello strumento comunale è opportuno utilizzare le stesse definizioni e terminologie indicate dal PTCP e dalla normativa vigente, risulta necessario inserire nelle voci di legenda delle tavole di PSC, gli specifici riferimenti legislativi e alle Norme Tecniche Attuative di PSC. Inoltre, nelle Relazioni di QC e di PSC e nelle NTA, risulta necessario riportare sempre, i richiami agli elaborati cartografici di cui si fornisce la descrizione o a cui si fa riferimento.
Le modifiche/integrazioni degli elaborati di Piano da effettuarsi in riferimento alle riserve, dovranno essere apportate a tutti gli elaborati interessati dal medesimo contenuto. Risulta infine necessario modificare l'elenco degli elaborati di Piano contenuto nell'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione, in riferimento agli elaborati trasmessi per la formulazione delle riserve, riportando le denominazioni corrette ed eliminando gli elaborati del PSC vigente non più presenti.
5. Risulta necessario modificare, integrare e aggiornare gli elaborati di Piano, per quanto non già effettuato, sulla base dei pareri espressi dagli Enti competenti, in sede di conferenza di pianificazione e successivamente all'adozione.

AGGIORNAMENTO E REVISIONE DEL QUADRO CONOSCITIVO

A - SISTEMA ECONOMICO E SOCIALE

6. Considerato che il Capitolo "Il sistema demografico, sociale ed economico" dell'elaborato "QC.R01 Aggiornamento Quadro Conoscitivo – Sistema insediativo e territoriale", non è stato aggiornato/integrato con i dati più recenti disponibili, come richiesto in sede di valutazioni provinciali sul Documento preliminare (Provvedimento del Presidente n. 71 del 20 giugno 2016), ritenendo comunque che tale revisione non avrebbe comportato la modifica delle scelte di Piano, si rimandano gli aggiornamenti ed approfondimenti del QC alla fase di monitoraggio di Piano di cui all'art.9 di PSC come modificato con precedente specifica riserva.

B - SISTEMA NATURALE E AMBIENTALE

7. Relativamente al QC - Sistema naturale e ambientale, si evidenzia quanto segue:

Rumore

Premesso che con atto CU n. 7/2017 viene adottata la variante generale alla classificazione acustica, dando atto che i relativi elaborati costituiscono "parte integrante e inscindibile delle varianti generali al Piano Strutturale Comunale e al Regolamento Urbanistico Edilizio", si provveda:

- ad integrare, in sede di approvazione della Variante al PSC, gli elaborati del Piano di Classificazione Acustica (comprendendo anche le Norme vigenti e non oggetto di variante) fra gli elaborati costitutivi di PSC, riportandoli nell'elenco di cui all'art.7 delle Norme Tecniche di Attuazione;
- ad integrare il Capitolo 3 dell'elaborato QC.R02 "Aggiornamento Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale" sulla base degli aggiornamenti effettuati relativamente al Piano di Classificazione Acustica;

Elementi del Paesaggio

Le Tavole QC.T01a/b Carta degli elementi del paesaggio, non riportano la delimitazione delle Unità di paesaggio, tematica tra l'altro trattata nel PSC approvato (vd. Tavola QC 2.2.1 Unità di paesaggio e paragrafo 6.1 dell'elaborato QC1 Relazione illustrativa); risulta quindi necessario integrare le Tavole QC.T01a/b rispetto ai contenuti della Tavola QC 2.2.1 del PSC vigente (limitatamente ai Comuni di Nibbiano e Pecorara) oppure integrare gli elaborati di Variante con una nuova Tavola che assuma i contenuti della Tavola del PSC vigente. Il

Capitolo 6 dell'elaborato QC.R02 "Aggiornamento Quadro Conoscitivo – Sistema naturale e ambientale" deve essere integrato di conseguenza, in riferimento al paragrafo 6.1 dell'elaborato QC1 di PSC vigente.

Si correggano la denominazione del paragrafo 6.6 dell'elaborato QC.R02 ed i riferimenti contenuti nel testo, sulla base della nuova denominazione delle Tavole QC.T01a/b, ossia: "Carta degli elementi del paesaggio".

C - SISTEMA TERRITORIALE

SISTEMA INSEDIATIVO TERRITORIALE

8. Si modifichi, nel primo capoverso del Capitolo 2 dell'elaborato "QC.R01 Aggiornamento Quadro Conoscitivo – Sistema insediativo e territoriale", la denominazione dell'Area Programma del PTCP, in cui ricadono i territori dei Comuni oggetto di Variante, eliminando il termine "Alta".

SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE

9. Relativamente al **sistema insediativo storico**, si evidenzia quanto segue:
- si riveda il contenuto del paragrafo 2.2 dell'elaborato "QC.R01 Aggiornamento Quadro Conoscitivo – Sistema insediativo e territoriale", rispetto all'analisi dei **tessuti e nuclei storici** illustrata nel paragrafo 6.1 della Relazione Illustrativa di PSC (PSC R01), tenendo comunque conto che tutte le zone storiche (indicate in cartografia come "Centro storico") devono essere caratterizzate in riferimento alla gerarchia degli insediamenti storici definita ai sensi dell'art.24 del PTCP; si integri comunque il paragrafo 2.2 con l'elenco dei tessuti e nuclei storici individuati in cartografia. Sulle Tavole QC.T02a/b, che devono essere richiamate nel testo con la numerazione corretta, risulta necessario attribuire la simbologia grafica "Nucleo secondario" a tutti i "Centri storici" che non siano tessuti o nuclei principali, in considerazione delle analisi effettuate che hanno portato all'individuazione di ulteriori nuclei secondari rispetto a quelli già individuati dal Piano provinciale; si modifichi inoltre la voce di legenda "Tessuto agglomerato – Parzialmente aggregato" in "Tessuto agglomerato – Parzialmente alterato".
Al fine di una più chiara lettura dei contenuti di QC, si inserisca, sia nel paragrafo 2.2 che nella legenda delle Tavole QC.T02a/b (voce "Centro storico"), il richiamo all'elaborato "QC All.1 - Analisi tipologica edifici tessuti storici. Capoluoghi e centri funzionali maggiori e secondari" che, seppur contenente analisi limitate ad alcune zone storiche, costituisce una base conoscitiva di supporto per la disciplina d'intervento;
 - ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000, si modifichi la denominazione della voce di legenda "Elementi di interesse testimoniale" delle Tavole QC.T02a/b, in "**Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale**" e si inserisca nella medesima voce il richiamo agli elaborati QC All.1 e QC All.2a/b, che individuano tali elementi più dettagliatamente; in ogni caso risulta necessario integrare o il paragrafo 2.2 dell'elaborato QC.R01 o gli elaborati QC All.1 e QC All.2a/b, con gli elenchi di tali beni articolati, ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000, in "Edifici di interesse storico-architettonico" comprensivi di quelli soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 e in "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale". La suddetta tematica deve essere adeguatamente trattata nel QC (paragrafo 2.2). L'individuazione e gli elenchi dei **beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004** (contenuti nelle Tavole QC.T02a/b, e negli elaborati QC.R01, QC All.1 e QC All.2a/b), devono essere verificati sulla base di eventuali nuove dichiarazioni di tutela nel frattempo emesse e dei beni di proprietà pubblica con più di settant'anni (e non di cinquanta come indicato in relazione); un riferimento per le modifiche da effettuarsi, oltre ai provvedimenti di tutela e agli archivi della Soprintendenza territoriale competente, è il WebGIS del patrimonio culturale dell'Emilia Romagna consultabile all'indirizzo www.patrimonioculturale-er.it/webgis, rispetto al quale si sono comunque rilevate alcune difformità per quanto riguarda le perimetrazioni effettuate;

- si integri il paragrafo 2.2 dell'elaborato QC.R01, rispetto alla tematica "**aree archeologiche**", evidenziando chiaramente le tipologie di aree presenti; si elimini dal paragrafo 2.2 il riferimento ai complessi archeologici e alle aree di accertata consistenza archeologica, in quanto tipologie di aree non presenti sui territori comunali oggetto di Variante. Per quanto riguarda le zone di interesse archeologico, si inserisca la numerazione sulle tavole QC.T02a/b e si richiami nella voce di legenda la specifica schedatura contenuta nell'All.C1.3 al QC;
- si provveda ad articolare la voce di legenda delle tavole QC.T02a/b, relativa alla **viabilità storica**, in "Percorso consolidato", "Tracce di percorso" ed "Elementi nodali della mobilità storica", modificando quindi le individuazioni grafiche in riferimento alle Tavole A1 del PTCP. Le tavole QC.T02a/b devono inoltre essere integrate con l'individuazione della **viabilità panoramica**, recependone i tratti dalle Tavole A1 del PTCP. Si inserisca nel paragrafo 2.3 "Viabilità storica e panoramica", il riferimento alle tavole QC.T02a/b.

SISTEMA DEI TERRITORI URBANIZZATI

10. Risulta necessario integrare l'elaborato QC.R01, al Capitolo 2, al fine di analizzare, ai sensi dell'art. A-6 bis della LR 20/2000 e all'art.78 del PTCP, il fabbisogno complessivo di alloggi di edilizia residenziale sociale.
11. Si richiama nel paragrafo 2.4.2. dell'elaborato "QC.R01, alla sezione "I tessuti produttivi", i contenuti del Capitolo 11 dell'elaborato QC.R02.

12. Aspetti inerenti al commercio al dettaglio in sede fissa

Elaborato QC R01 – Aggiornamento Quadro Conoscitivo Sistema insediativo territoriale

Si suggerisce di completare la descrizione della rete distributiva di cui al **paragrafo 1.3.4 Il sistema della rete commerciale** con una graficizzazione degli esercizi esistenti, delle aree o assi o fronti ove si concentra il commercio di vicinato e con la perimetrazione di eventuali Progetti di Valorizzazione Commerciale (PVC) approvati. Tale rappresentazione potrebbe essere integrata nelle Tavole QCT03 già predisposte o con tavolette in formato A4 nel testo della relazione QC R01.

Sarebbe utile, inoltre, fornire una descrizione sintetica dello stato della rete commerciale esistente sui territori comunali limitrofi e/o di quelli appartenenti allo stesso Ambito Territoriale Sovracomunale (ATS).

Per quanto concerne i contenuti del **paragrafo 4.16 Piano Operativo per gli Insediamenti Commerciali di Interesse Provinciale e Sovracomunale** si fa presente quanto segue.

Le due fasi di pianificazione provinciale citate (Conferenza di Servizi ed elaborazione del POIC) sono state definite dal legislatore per distinguere la fase di prima applicazione della L.R. n. 14/1999 di recepimento dei contenuti del "Decreto Bersani" (D.Lgs. n. 114/1999, ossia il provvedimento che ha dato il via alla riforma del settore commerciale ed al relativo processo di liberalizzazione) da quella di piena applicazione dei contenuti della stessa, mediante l'adeguamento degli strumenti provinciali e comunali alla predetta normativa.

L'ultimo periodo del paragrafo proposto riassume gli esiti delle Conferenze d'Ambito che si sono concluse con la Conferenza provinciale di Servizi per il commercio dell'8 maggio 2000, svolta per gestire la predetta fase preliminare della riforma.

La seconda fase, invece, è stata attuata con l'elaborazione del POIC di livello provinciale e della Variante di adeguamento del PTCP alla disciplina sul commercio al dettaglio in sede fissa, approvata con atto C.P. n. 109/2004.

Successivamente, il POIC provinciale è stato aggiornato in occasione della Variante generale al PTCP approvata con atto C.P. n. 69/2010.

Occorre precisare, infine, che la più recente normativa sulla liberalizzazione del settore ha eliminato il contingentamento degli insediamenti commerciali e, in particolare, l'art. 63 della L.R. n. 7/2014 ha provveduto a disapplicare i Range di variazione definiti dai PTCP.

In considerazione della denominazione attribuita al paragrafo esaminato, dunque, occorre integrare il testo proposto dando conto dei contenuti sopra illustrati.

SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI

13. Considerato che l'analisi delle **dotazioni ecologico-ambientali**, contenuta nel Capitolo 3 dell'elaborato QC.R01, non risulta esaustiva, si integri tale capitolo, ai sensi dell'art.72 del PTCP e dell'art. A-25 della L.R.20/2000, valutando le criticità e le necessità, in considerazione delle specifiche problematiche evidenziate nella parte di Quadro Conoscitivo dedicata al sistema ambientale. Le dotazioni sono volte in particolare: alla tutela e risanamento dell'aria e dell'acqua ed alla prevenzione del loro inquinamento; alla gestione integrata del ciclo idrico; alla riduzione dell'inquinamento acustico ed elettromagnetico; al mantenimento della permeabilità dei suoli e al riequilibrio ecologico dell'ambiente urbano; alla raccolta differenziata dei rifiuti.

Il PSC deve provvedere alla determinazione del fabbisogno di dotazioni ecologiche e ambientali e dei requisiti prestazionali che le stesse devono soddisfare, nonché alla individuazione delle aree più idonee per la loro localizzazione.

14. Si corregga la numerazione relativa alle Tavole QC.T06a/b, richiamate nel testo del paragrafo 2.11 (da rinumerare come 3.11) dell'elaborato QC.R01.

SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

15. La tavola **T04a/b_QC** individua le strade provinciali n.34 "Pecorara", n.45 "Tassara", n.45bis "Stadera" (breve tratto) e n.65 "Caldarola" come strade comunali. È necessario, pertanto, correggerne la classificazione e riportarle fra le infrastrutture a carattere provinciale.

SISTEMA DEL TERRITORIO RURALE

16. Si provveda a riformulare il testo contenuto nel paragrafo 2.12 "Le componenti del sistema rurale" dell'elaborato QC.R01, riportandolo in un apposito capitolo, eliminando i contenuti relativi ai Comuni di Pianello V.T. e Caminata ed inserendo uno specifico paragrafo che tratti del censimento degli edifici in territorio rurale, contenuto negli elaborati QC All.2a/b. Si integri l'analisi delle potenzialità e criticità contenuta nel paragrafo 2.13 (da rinumerare come 3.13), sulla base della suddetta tematica.

D - SISTEMA DELLA PIANIFICAZIONE

VINCOLI E PRESCRIZIONI

17. Si integri il Capitolo 4 dell'elaborato QC.R01 con un paragrafo relativo alla "Tavola e Scheda dei vincoli" di PSC, illustrandone sinteticamente i contenuti e gli obiettivi. Per "Tavola e Scheda dei vincoli" di PSC si considerino gli elaborati PSC T06a/b, PSC T07a/b, PSC T08a/b, PSC T09a/b e PSC R02 (vd. specifica riserva riportata in seguito).

STATO DELLA PIANIFICAZIONE - PREVISIONI DEGLI STRUMENTI SOVRAORDINATI GENERALI E DI SETTORE

18. Si integri il testo del paragrafo 4.2 dell'elaborato QC.R01, con i riferimenti di approvazione della variante specifica al PTCP (atto C.P. n.8 del 6 aprile 2017). Si aggiornino i contenuti del paragrafo 4.10 in riferimento alle fasi più recenti dell'iter del PRIT 2025. Si integri il paragrafo 4.13 in riferimento all'approvazione del PAIR2020 (DAL n. 115 dell'11 aprile 2017).

STATO DELLA PIANIFICAZIONE - SINTESI STRUMENTI VIGENTI E LORO STATO DI ATTUAZIONE

19. Si integri il Capitolo 4 dell'elaborato QC.R01 con un paragrafo relativo alla sintesi dell'analisi delle potenzialità e delle criticità relative al sistema della pianificazione.

20. Si evidenzia che per completezza del QC non risulta corretto non trattare il tema della pianificazione comunale vigente. Si integri pertanto il Capitolo 4 rispetto a tale tematica.

PIANO STRUTTURALE COMUNALE

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - MACRO CLASSIFICAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE

21. In merito al perimetro del territorio urbanizzato individuato sulle Tavole PSC T02a/b, si richiama quanto definito dalla L.R.20/2000: il territorio urbanizzato *"comprende tutte le aree effettivamente edificate o in costruzione e i lotti interclusi"* e gli ambiti urbani consolidati sono *"le parti del territorio totalmente o parzialmente edificate con continuità ..."*. Si evidenzia inoltre che non è consentita la classificazione di edifici singoli o in piccoli agglomerati isolati, ancorché non più funzionali all'attività agricola, come territorio urbanizzato o urbanizzabile (art.56 comma 2 del PTCP). Si provveda pertanto a verificare le sopraccitate tavole, sulla base delle suddette definizioni ridefinendo eventualmente il perimetro del territorio urbanizzato (si è rilevata la presenza di insediamenti sparsi perimetrati come TU ed individuati come ambito senza però averne le caratteristiche; si vedano, ad esempio, gli insediamenti ubicati a Cà dell'Ora). Si modifichino di conseguenza tutte le tavole di Piano che riportano il suddetto perimetro. Infine si integri l'elaborato PSC NTA con un articolo relativo al territorio urbanizzato che richiami l'art. A-5 comma 6 della L.R.20/2000 contenente la specifica definizione di territorio urbanizzato.

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: SISTEMA INSEDIATIVO STORICO URBANO E RURALE – CENTRI STORICI

22. Art.72 – Centri storici

Relativamente alla disciplina di cui all'art.72 si evidenzia quanto segue:

- si richiamino nel comma 6 (da rinumerare come comma 3) le disposizioni di cui al comma 5 dell'art.24 del PTCP;
- gli interventi di "ristrutturazione urbanistica", comportando trasformazioni rilevanti delle unità edilizie e dei tessuti, non risultano compatibili con gli obiettivi di tutela e di conservazione dei centri storici. Ai sensi dell'art.24 comma 5 del PTCP la disciplina può prevedere interventi di "ristrutturazione urbanistica", soltanto se coerenti con le regole dell'urbanizzazione storica, come desumibili dalla cartografia storica e dalla lettura critica del tracciato dei lotti, degli isolati, della rete stradale e degli altri elementi testimoniali; si provveda pertanto a riformulare il comma 12 (da rinumerare come comma 9) lett. a);
- al comma 14 (da rinumerare come comma 11) si sostituisca il riferimento al "CAPO IV" con quello al "CAPO V".

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI URBANI CONSOLIDATI

23. Relativamente agli **"Ambiti urbani consolidati"**, si evidenzia quanto segue:

- richiamando la precedente riserva relativa alla perimetrazione del territorio urbanizzato, si evidenzia che alcuni ambiti urbani consolidati non sembrano avere le caratteristiche di cui all'art.A-10 comma 1 della L.R.20/2000, in quanto costituiti da edificato sparso;
- sulle Tavole PSC T03a/b fra gli Ambiti urbani consolidati sono individuati gli "ambiti urbani consolidati prevalentemente residenziali" e gli "ambiti urbani consolidati per attività economiche"; tale articolazione non risulta conforme alle disposizioni di cui all'art.A-10 della L.R.20/2000; gli "ambiti urbani consolidati per attività economiche" presentano infatti le caratteristiche di cui all'art.A-13 della L.R.20/2000 e devono essere quindi individuati come "ambiti specializzati per attività produttive" esistenti. Si provveda pertanto a modificare la legenda delle tavole PSC T03a/b, riarticlando e ridenominando le voci nel rispetto delle disposizioni della L.R.20/2000. Alla luce di quanto sopra evidenziato, si provveda a modificare l'elaborato PSC NTA, integrando la disciplina con

una specifica sezione dedicata agli ambiti specializzati per attività produttive esistenti e di nuova previsione e modificando l'articolazione presente nel comma 3 dell'art.70;

- il comma 7 dell'art.73 – Ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale, non risulta conforme alle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. A-10 della L.R.20/2000 che assegna al RUE il compito di disciplinare gli interventi edilizi negli ambiti urbani consolidati.

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI DA RIQUALIFICARE

24. In merito all'ambito da riqualificare produttivo individuato sulla Tav. PSC T03b, considerata la disciplina normativa di cui agli articoli 75 e 76, risulta necessario chiarire se tale ambito presenti le caratteristiche di un ambito da riqualificare di cui all'art.A-11 della L.R.20/2000, modificandone in questo caso la disciplina in riferimento alla normativa regionale, oppure se possa essere definito parte di un ambito specializzato per attività produttive esistente rispetto al quale il RUE può definire una specifica disciplina di intervento; si rivedano di conseguenza l'individuazione cartografica e la disciplina normativa, tenendo conto che nel caso venga definito ambito da riqualificare ai sensi dell'art.A-11 della L.R.20/2000, risulta necessario inserire nell'allegato A alle NTA, una specifica scheda d'ambito (presente del Documento Preliminare e stralciata in adozione).

DIMENSIONAMENTO E SCHEDE D'AMBITO

25. Come già richiesto in sede di valutazione del Documento Preliminare, risulta necessario modificare il Capitolo 9 della Relazione illustrativa del PSC, al fine di evidenziare il calcolo del **dimensionamento di Piano**, residenziale, produttivo e dei servizi, secondo quanto dispone il PTCP agli artt.64, 73, 74 e 75; si indichino la distribuzione dei nuovi carichi insediativi per gli ambiti urbani consolidati, gli ambiti urbani da riqualificare, gli ambiti per i nuovi insediamenti e per il territorio rurale (riuso del patrimonio edilizio esistente), tenendo conto che al fine della quantificazione del dimensionamento residenziale e turistico, la volumetria equivalente ad una stanza convenzionale viene definita in base alle risultanze del QC e non può comunque superare la dimensione massima di 120 mc. Nella verifica delle dotazioni territoriali devono essere considerati gli abitanti effettivi e quelli potenziali, secondo le definizioni di cui al comma 8 dell'art.A-24 della L.R.20/2000, tenendo conto delle disposizioni di cui agli articoli 75 e 73 del PTCP; in riferimento a quanto sopra evidenziato si verichino inoltre rispetto alle disposizioni citate, le dotazioni previste nelle schede d'ambito. Risulta inoltre necessario effettuare la verifica delle definizioni e parametri utilizzati nel calcolo del dimensionamento rispetto a quelli contenuti nell'"Allegato II "Definizioni tecniche uniformi (DTU)" all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017, secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale.

26. Allegato A "Schede degli ambiti di espansione" alle Norme Tecniche di Attuazione

Relativamente all'Allegato A, si evidenzia quanto segue:

- si modifichi l'Allegato A al fine di integrare le schede relative agli ambiti di nuova previsione sulla base delle verifiche compiute ai sensi dell'art.64, relativamente alla compatibilità delle nuove previsioni, non solo con la capacità di servizio delle reti e degli impianti tecnologici (acquedottistiche, fognarie, depurative, ed energetiche) (si faccia riferimento anche al parere di competenza di ATERSIR formulato relativamente al Documento preliminare e al Piano adottato), ma anche con la capacità di servizio delle reti viabilistiche e della dotazione di servizi pubblici esistenti, indicando gli eventuali interventi per i necessari potenziamenti e adeguamenti, alla cui realizzazione deve essere espressamente subordinata l'attuazione delle previsioni;
- si integri la sezione "Modalità attuative" delle Schede, esplicitando che l'attuazione degli ambiti avviene tramite POC;
- si verifichino le definizioni ed i parametri indicati nelle Schede rispetto a quelli contenuti

nell'Allegato II "Definizioni tecniche uniformi (DTU)" all'Atto regionale di coordinamento tecnico per la semplificazione e l'uniformazione in materia edilizia, assunto ai sensi degli articoli 2-bis e 12 della L.R.15/2013 e approvato con DGR 922/2017, secondo le disposizioni di cui all'art.3 del citato atto regionale;

- si effettui la verifica dei contenuti della sezione "note/prescrizioni" delle schede rispetto alla "Tavola dei vincoli" come modificata in riferimento alle riserve, provvedendo eventualmente ad una sua modifica/integrazione.

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI PER NUOVI INSEDIAMENTI

27. Relativamente agli **Ambiti per nuovi insediamenti** individuati sulle Tavole Tav. PSC T03a/b/c/d, disciplinati nel Capo III del Titolo IV dell'elaborato PSC NTA – Norme Tecniche di Attuazione e dalle specifiche Schede degli ambiti di cui all'Allegato A alle medesime norme, si evidenzia quanto segue:

- **Ambiti di espansione per nuovi insediamenti residenziali** (Nibbiano: Atr1, PdC C1, PdC C2, Atr2; Pecorara: PdC C3, Atr3, PdC C4):
 - **ambiti Atr1, PdC C1, PdC C2, Atr2:** essendo ubicati nel sistema dei crinali e della collina (collina) sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.6 del PTCP vigente, che ammettono nuove zone di espansione all'esterno del territorio urbanizzato solo dimostrando il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacenti all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente; si provveda ad effettuare tale dimostrazione richiamando la disciplina del PTCP nelle specifiche Schede d'Ambito ed assicurando la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, stabilendo le eventuali mitigazioni atte al miglior inserimento di nuovi insediamenti. Gli ambiti PdC C1 e Atr2 sono soggetti inoltre alla fascia di rispetto ad una zona di interesse archeologico individuata nella Tavola dei vincoli; si richiamino pertanto nella Scheda d'Ambito le specifiche prescrizioni;
 - **ambito PdC C4:** considerata la dimensione esigua dell'ambito e la sua ubicazione in adiacenza al territorio urbanizzato di Pecorara, avendo le caratteristiche di area di completamento si ritiene opportuno ricomprenderlo nel perimetro degli ambiti urbani consolidati; l'attuazione dell'ambito, regolata dal RUE, recependo i condizionamenti indicati nella scheda contenuta nell'Allegato A, potrà avvenire solo nel rispetto dei vincoli e tutele di cui alla Tavola e Scheda dei vincoli;
- **Ambiti di espansione per nuovi insediamenti ricettivi** (Pecorara: ATt1, ATt2, ATt3, ATt4): pur prendendo atto che tali ambiti erano già presenti nel PSC vigente e che con la Variante in esame, sono stati ridimensionati diminuendone la superficie, vista la relativa collocazione in territorio rurale e la mancanza o carenza di dotazioni territoriali ad essi connesse (reti/impianti tecnologici e servizi pubblici, etc.), necessarie ai sensi dell'art.66 del PTCP, anche alla luce del progetto di nuova legge urbanistica regionale in via di approvazione (progetto di legge d'iniziativa della Giunta regionale n. 4223, da essa proposto con deliberazione n. 218 del 27 febbraio 2017), il cui obiettivo è il consumo di suolo a saldo zero, si rivalutino tali scelte, riconsiderandole più opportunamente, come già evidenziato in sede di valutazione del Documento Preliminare, alla luce delle possibilità date dalla disciplina del territorio rurale (L.R.20/2000 e PTCP). Le schede d'ambito contenute nell'Allegato A devono comunque essere integrate dettagliando la sezione "Destinazioni d'uso";
- sulle Tavole PSC T03a/b/c/d fra gli Ambiti per nuovi insediamenti sono individuati anche gli "ambiti di espansione per nuovi insediamenti produttivi"; tale articolazione non risulta conforme alle disposizioni di cui all'art.A-12 della L.R.20/2000. Gli "ambiti di espansione per nuovi insediamenti produttivi" sono disciplinati dall'art.A-13 della L.R.20/2000 e devono essere quindi individuati come "ambiti specializzati per attività produttive" di nuova previsione. Si provveda pertanto a modificare la legenda delle tavole PSC T03a/b/c/d, riarticolando e ridenominando le voci nel rispetto delle disposizioni della

L.R.20/2000. Alla luce di quanto sopra evidenziato, come già rilevato con precedente riserva si provveda a modificare l'elaborato PSC NTA, integrando la disciplina con una specifica sezione dedicata agli ambiti specializzati per attività produttive e modificando l'articolazione presente nel comma 3 dell'art.70.

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - SISTEMA DEGLI INSEDIAMENTI URBANI e TERRITORIO URBANIZZABILE: AMBITI SPECIALIZZATI PER ATTIVITA' PRODUTTIVE

28. Relativamente agli **Ambiti specializzati per attività produttive** individuati sulle Tavole Tav. PSC T03a/b/c/d, disciplinati nel Capo III del Titolo IV dell'elaborato PSC NTA – Norme Tecniche di Attuazione e dalle specifiche Schede degli ambiti di cui all'Allegato A alle medesime norme, si evidenzia quanto segue:

- **Ambiti urbani consolidati per attività economiche e Ambiti di espansione per nuovi insediamenti produttivi** (Nibbiano: PdCC5, ATp1):

- come evidenziato nelle precedenti specifiche riserve, risulta necessario ricondurre l'articolazione degli ambiti alle disposizioni della L.R.20/2000, modificando la cartografia e integrando la disciplina normativa con una specifica sezione dedicata agli ambiti specializzati per attività produttive esistenti e di nuova previsione riformulando gli articoli 74 e 80 in riferimento agli articoli A-13 e A-14 della legge regionale ed in attuazione delle direttive di cui agli articoli 84, 87, 88 e 89 del PTCP;

- **ambiti PdCC5, ATp1**: essendo ubicati nel sistema dei crinali e della collina (collina) sono soggetti alle disposizioni di cui all'art.6 del PTCP vigente, che ammettono nuove zone di espansione all'esterno del territorio urbanizzato solo dimostrando il permanere di quote di fabbisogno non soddisfacenti all'interno della predetta perimetrazione e comunque in sostanziale contiguità con il sistema insediativo esistente; si provveda ad effettuare tale dimostrazione richiamando la disciplina del PTCP nelle specifiche Schede d'Ambito ed assicurando la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche, stabilendo le eventuali mitigazioni atte al miglior inserimento di nuovi insediamenti. Relativamente all'ambito **PdCC5**, per la parte ricadente in fascia A2, si ribadiscono le limitazioni alla trasformazione di cui all'art.11 del PTCP.

ASPETTI COMMERCIALI

29. Aspetti inerenti al commercio al dettaglio in sede fissa

Elaborato PSC NTA – Norme Tecniche di Attuazione

Art. 74 – Ambito urbano consolidato per attività economiche (AUC.ATE)

Art. 76 – Ambito da riqualificare produttivo (RIQ.PRO)

In riferimento ai contenuti del comma 4 dell'art. 74 e del comma 1 (secondo periodo) dell'art. 76, per gli aspetti del commercio al dettaglio in sede fissa, si richiama l'attenzione su quanto disposto dall'Atto di indirizzo approvato con D.C.R. n. 1253/1999, punto 4.2, lettera e) in merito alle modalità di attuazione delle medio-grandi strutture di vendita.

Si ribadisce che, in base alle recenti modifiche apportate alla normativa sul commercio al dettaglio in sede fissa finalizzate alla liberalizzazione del settore, come la L.R. n. 7/2014, costituisce principio generale dell'ordinamento nazionale, "la libertà di apertura di nuovi esercizi commerciali sul territorio senza contingenti, limiti territoriali o altri vincoli di qualsiasi natura, esclusi quelli connessi alla tutela della salute, dei lavoratori, dell'ambiente, ivi incluso quello urbano, e dei beni culturali."

Gli elaborati progettuali di Variante al PSC devono esplicitare le specifiche scelte comunali in merito alla pianificazione commerciale individuando le porzioni del territorio che, per oggettive condizioni di tipo urbanistico, ambientale, paesaggistico o legate alla salvaguardia e/o tutela dell'assetto esistente (anche della rete distributiva), ecc., risultino potenzialmente inidonee all'insediamento di determinate tipologie di strutture di vendita.

Infine, si rammenta la facoltà di inserire, all'interno delle NTA della Variante al PSC, una specifica disciplina definita ai sensi dell'art. 97 delle Norme del PTCP e dell'art. 10 della L.R. n. 14/1999, finalizzata alla salvaguardia, alla tutela ed alla valorizzazione degli esercizi commerciali esistenti e/o di quelli con particolare valenza storica, artistica, ecc., e di una normativa indirizzata alla promozione delle attività commerciali nelle aree rurali o nei centri minori (ai sensi dell'art. 9 della citata L.R. n. 14/1999, recentemente sostituito con la L.R. n. 23 del 01.12.2017).

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA'

30. Sulla tavola **T01a_PSC** non è stato riportato in legenda il graficismo relativo all'eventuale collegamento Nibbiano – Trebecco da attuarsi mediante trasporto pubblico. Occorre integrare la legenda con il citato tematismo.

31. Nel paragrafo **A01 – Viabilità** dell'elaborato **R02_PSC** occorre riportare la SP n.65 "Caldarola" che attraversa parte del comune di Pecorara.

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI

32. Nella tavola **T03a/b/c/d_PSC** i retini delle "Attrezzature e spazi collettivi e di interesse generale" e delle "Dotazioni ecologiche ambientali" si sovrappongono erroneamente all'"Ambito urbano consolidato prevalentemente residenziale". È pertanto necessario rivedere la restituzione grafica relativa alle "Dotazioni territoriali" sopra citate.

33. Risulta necessario modificare gli articoli 86 e 87 di PSC al fine di renderli pienamente conformi all'art. A-24 della L.R.20/2000 (si veda in particolare il comma 3 dell'art.86 e il comma 5 dell'art.87) e di formulare una specifica disciplina per le attrezzature e spazi collettivi di iniziativa privata che non concorrono alla definizione degli standard ai sensi di cui all'art.A-22 della L.R.20/2000.

DEFINIZIONE DEGLI ELEMENTI STRUTTURALI - DOTAZIONI TERRITORIALI: DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI

34. Relativamente alle dotazioni ecologiche e ambientali, si provveda all'eventuale integrazione della cartografia di PSC in riferimento agli approfondimenti effettuati nel QC in riferimento alla specifica riserva.

DEFINIZIONE DEGLI AMBITI TERRITORIALI - TERRITORIO RURALE

35. Per quanto riguarda la disciplina normativa del territorio rurale (articoli 82, 83 e 84) si evidenzia quanto segue:

- la disciplina non deve riprodurre gli apparati normativi vigenti, ma richiamarne le disposizioni senza riportarne i contenuti e, in riferimento alle stesse, si deve elaborare una specifica disciplina di livello comunale; si riveda il contenuto degli articoli, in riferimento agli artt. A-16, A-17, A-18 e A-21 della L.R.20/2000 e agli artt.56, 57, 60, 61 e 62 delle Norme del PTCP;
- nella disciplina risulta necessario richiamare le Tavole PSC T03a/b che individuano gli ambiti del territorio rurale;
- si integri la disciplina con uno specifico articolo dedicato agli interventi edilizi per funzioni connesse e non connesse all'attività agricola (eliminando le specifiche disposizioni contenute negli articoli 82, 83 e 84) sulla base delle disposizioni di cui agli artt. 61 e 62 del PTCP e all'Art.A-21 della L.R.20/2000 e del Censimento edifici in territorio rurale (QC All.2a), che deve essere richiamato nella disciplina.

TAVOLA E SCHEDA DEI VINCOLI

36. Premesso che in riferimento alla specifica precedente riserva si considerano come **Tavola e Scheda dei vincoli**, gli elaborati **PSC T06a/b, PSC T07a/b, PSC T08a/b, PSC T09a/b e PSC R02**, si evidenzia quanto segue:

- ai fini di una maggiore comprensibilità e di una corretta lettura degli elaborati di Piano, risulta necessario indicare nelle voci di legenda oltre alla corretta denominazione del vincolo/tutela, e al riferimento normativo con cui viene stabilito tale condizionamento, l'articolo delle NTA di PSC di riferimento. Si raccomanda inoltre di utilizzare nelle voci di legenda delle Tavole, nella Scheda dei Vincoli e nelle NTA, le medesime definizioni;
- in merito all'elaborato Scheda dei Vincoli, si provveda alla sua revisione, sulla base dell'articolazione dei contenuti della Tavola dei vincoli, così come modificata ed integrata in riferimento alle specifiche riserve, considerando tutte le voci di legenda ed inserendo sempre i riferimenti legislativi/normativi comprensivi degli eventuali commi, anche in considerazione della Parte terza dell'Allegato alla DGR 992/2017 e i riferimenti alle NTA di PSC, tenendo conto che la Scheda dei vincoli deve essere un supporto efficace alla lettura dei contenuti cartografici e alla comprensione delle disposizioni normative di PSC;
- si inseriscano nella Scheda dei vincoli, oltre agli elenchi, anche le schedature contenenti i dati descrittivi dei beni culturali (architettonici e archeologici) e paesaggistici (torrenti e corsi d'acqua pubblici) soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs.42/2004, delle aree di interesse archeologico e di altri beni rispetto ai quali fosse necessario fornire un approfondimento utile alla lettura e comprensione dei contenuti di Piano; relativamente ai beni rappresentati in cartografia, per i quali è necessaria una numerazione, si inserisca una nota nelle voci di legenda al fine di richiamare gli specifici elenchi/schedature contenuti nella "Scheda dei vincoli". Le numerazioni/codifiche presenti dovranno fare riferimento a quelle contenute nelle fonti dei dati (ad esempio codifica provinciale).

37. **PSC T06a/b - Carta delle tutele e delle salvaguardie. Vincoli antropici e infrastrutturali, Scheda dei vincoli (sezione Vincoli antropici e infrastrutturali), NTA (Titolo III, Capo II - sezione I)**

Per rispondere adeguatamente alle disposizioni del Nuovo Codice della Strada è necessario che i Comuni di Nibbiano e Pecorara procedano alla delimitazione dei propri centri abitati nel rispetto della definizione indicata dal Codice. Ad essi, infatti, è demandato il compito di delimitare il centro abitato o i centri abitati presenti sul territorio al fine di stabilire, sotto il profilo tecnico amministrativo, il limite dei compiti e dei poteri tra il comune e gli altri enti proprietari. Per le ragioni sovraesposte è necessario procedere alla perimetrazione dei centri abitati presenti sulla tavola **T06a/b_PSC**.

Valuti il Comune i contenuti dell'**art. 38 – Stabilimenti a rischio di incidente rilevante** in quanto non è corretto quanto affermato nel comma 1: "Il territorio comunale è interessato dalla presenza di stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti...". Infatti, né sul territorio di Nibbiano né su quello di Pecorara sono ubicati stabilimenti di cui al D.Lgs. 334/99.

A tutela del territorio comunale di Nibbiano e Pecorara, si ritiene opportuno procedere all'individuazione cartografica degli areali nei quali introdurre il divieto assoluto di localizzazione di ogni impianto di gestione dei rifiuti, così come previsto dall'art. 50 del PTCP. In particolare occorre tenere in considerazione anche di una distanza minima di 500 m da terreni adibiti a coltivazioni tutelate come vigneti e culture biologiche. Per tali motivi si proceda ad integrare la documentazione del piano (**PSCR02** e relativa cartografia).

Con nota del 10/08/2017 Arpae si esprimeva favorevolmente all'assegnazione della "*Zona di particolare protezione dall'inquinamento luminoso*" del raggio di 15 km, attorno all'Osservatorio Astronomico posto in località Lazzarello. Tale Zona di particolare protezione deve essere recepita dallo strumento urbanistico e, pertanto, si proceda alla sua individuazione all'interno della cartografia del PSC e all'integrazione del punto **A08 – Osservatorio** degli elaborati **PSCR02** e dell'**art.34** delle **NTA**.

Si ritiene necessario prevedere una norma relativa agli impianti fotovoltaici. In particolare, occorre garantire la sostenibilità energetica così come previsto dall'art.99 del PTCP e, inoltre, l'Assemblea legislativa regionale ha individuato i criteri generali di localizzazione degli impianti fotovoltaici nella Regione Emilia Romagna, con Delibera n. 28 del 6 dicembre 2010 e predisposto una carta tematica che individua le aree idonee all'installazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati al suolo e quelle non idonee all'installazione degli stessi. Per quanto sopra esposto si proceda, pertanto, ad integrare la documentazione del piano. Analogamente, tenendo in considerazione di quanto disposto dal comma 17 del già citato art.99 del PTCP, occorre predisporre una norma che disciplini i sistemi di produzione energetica alternativi quali biomassa o biogas.

38. PSC T07a/b - Carta delle tutele e delle salvaguardie. Vincoli del paesaggio e culturali, Scheda dei vincoli (sezioni Vincoli ambientali, Vincoli paesaggistici e geoambientali, Vincoli storici, testimoniali ed archeologici, Ambiti di valorizzazione e gestione del territorio), NTA (Titolo III, Capo I – sezione I, Capo II - sezione II)

Aree e beni soggetti a vincolo culturale e paesaggistico ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio

In merito ai **beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi del D.Lgs.42/2004**, si evidenzia quanto segue:

- in merito all'individuazione, dei "Corsi d'acqua pubblici", si riporti in cartografia il codice numerico presente nell'elenco contenuto nella Scheda dei vincoli;
- si provveda a distinguere sia cartograficamente che nella Scheda, i territori coperti da foreste e da boschi (art.142 comma 1 lett. g. del D.Lgs.42/2004) dall'assetto vegetazionale di cui agli articoli 8 e 9 delle Norme di PTCP;
- risulta necessario individuare sulle Tavole PSC T07a/b le "aree non soggette a vincolo" ai sensi del comma 2 dell'art.142 di cui al D.Lgs.42/2004, verificando le condizioni di esclusione e documentando tale verifica; si integrino la scheda dei vincoli (sezione "Vincoli ambientali") e l'art.40 rispetto a tale tematica;
- risulta necessario integrare le Tavole PSC T07a/b e la Scheda dei vincoli (sezione "Vincoli ambientali"), con l'individuazione e la trattazione delle aree di notevole interesse pubblico di cui all'art.136 del D.Lgs.42/2004, ossia la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del comprensorio del Monte Aldone e della Rocca d'Olgisio sito nei Comuni di Pianello Val Tidone, Piozzano e Nibbiano" e la "Dichiarazione di notevole interesse pubblico del territorio circostante il lago di Trebecco in Comune di Nibbiano" (vd. Tav. D3.a nord e All. D3.3 (R) del PTCP); si integri l'art.40 rispetto a tale tematica spostando le specifiche disposizioni contenute nell'art.44.

Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale

Si provveda a modificare la perimetrazione delle "Zone di particolare interesse paesaggistico-ambientale" di cui all'art.15 del PTCP presente sulle Tavole PSC T07a/b in quanto in alcuni punti difforme da quella presente sulle Tavole A1 del PTCP. Richiamando la precedente riserva si modifichi inoltre l'art.44.

Zone di valenza ambientale locale

In riferimento alle zone di valenza ambientale locale di cui all'art.17 del PTCP, si rileva che sulle Tavole PSC T07a/b, sono state riportate le medesime perimetrazioni presenti sulle tavole A1 del PTCP, non effettuando alcun tipo di approfondimento. A tal proposito si rammenta che il PTCP vigente (art.17) affida agli strumenti urbanistici comunali il compito di approfondire nel QC, senza che ciò costituisca variante al PTCP, lo studio delle Zone di valenza ambientale locale, perimetrate sulle Tavole A1, al fine di individuare:

- le parti da assoggettare a prescrizioni di tutela riguardanti il patrimonio naturale ed antropico esistente nel rispetto degli indirizzi formulati per ciascuna Unità di paesaggio;
- le parti all'interno delle quali sono ammesse eventuali trasformazioni urbanistiche che comunque andranno rapportate, per dimensione dell'insediamento, per caratteristiche tipologiche e morfologiche dell'edificato, per l'impatto visivo da luoghi di frequentazione facilmente accessibili, alle caratteristiche del contesto ambientale.

Dovrà essere di conseguenza predisposta una specifica disciplina, in riferimento agli approfondimenti effettuati, al fine di normare le parti da assoggettare a tutela e le parti che possono essere oggetto di trasformazioni urbanistiche.

Considerato quanto sopra evidenziato, al fine di completare l'adeguamento del PSC al PTCP, si integrino/modifichino gli elaborati di Piano (cartografie, art.45 e scheda dei vincoli), in riferimento alle disposizioni di cui all'art.17 del PTCP e ai contenuti dell'Atto di coordinamento tecnico e linee guida, ai sensi dell'art. 4, comma 2, e art. 10, comma 11 delle norme del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) in merito all'attuazione del PTCP" (atto GP. n.292 del 29.12.2011).

Crinali spartiacque principali e crinali minori

Si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.20 commi 2 e 4 del PTCP, che indirizza a specificare, in sede di PSC, l'individuazione dei crinali minori, verificando la più o meno marcata rilevanza paesaggistica, al fine dell'applicazione della disciplina di tutela. Rispetto a quanto sopra evidenziato si integrino gli elaborati di Piano.

La "Scheda dei vincoli" e l'art.46 di PSC dovranno essere adeguati in riferimento agli approfondimenti effettuati.

Zone ed elementi di interesse storico, archeologico e paleontologico

Si elimini dalla voce di legenda delle Tavole PSC T07a/b, dalla specifica sezione della Scheda dei vincoli e dall'art.47 comma 1, il riferimento al D.Lgs.42/2004, in quanto le aree archeologiche presenti su dette tavole, sono individuate ai sensi dell'art.22 del PTCP. Si inseriscano sulle tavole i codici relativi alle zone di interesse archeologico elencate nella Scheda dei vincoli. Nella Scheda dei vincoli si modifichi l'estensione della fascia di rispetto da 100 mt a 200 mt come definita in cartografia.

Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane

Si verifichi l'articolazione delle Zone urbane storiche e strutture insediative storiche non urbane presente Tavole PSC T07a/b, in riferimento alle Tavole QC.T02a/b come modificate sulla base della specifica riserva; si eliminino i "Tessuti agglomerati principali" e i "Tessuti non agglomerati" e si individuino tutti i nuclei secondari. Si integri anche l'elenco contenuto nella Scheda dei vincoli, con i nuovi nuclei secondari individuati.

Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale

In riferimento alle Tavole QC.T02a/b, ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000, si modifichi la denominazione della voce di legenda delle Tavole PSC T07a/b, "Bene testimoniale", in **"Edifici di valore storico-architettonico, culturale e testimoniale"** e si inserisca nella medesima voce il richiamo agli elaborati QC All.1 e QC All.2a/b, che individuano tali elementi più dettagliatamente; gli elenchi di tali beni, presenti nella Scheda dei vincoli devono essere articolati, ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000 (da richiamare nella Scheda), in "Edifici di interesse storico-architettonico" comprensivi di quelli soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004 e in "Edifici di pregio storico-culturale e testimoniale". L'individuazione e gli elenchi dei **beni soggetti alle disposizioni del D.Lgs.42/2004** devono essere modificati sulla base di eventuali modifiche apportate relativamente agli elaborati di QC in riferimento alle specifiche riserve. Si modifichi la denominazione dell'art.48 in "Zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale"; si riformuli il comma 8 dell'art.48 in riferimento all'articolazione dei beni ai sensi dell'art. A-9 della L.R.20/2000; relativamente alle zone ed elementi di interesse storico-architettonico e testimoniale, il PSC deve contenere una disciplina conforme alle direttive di cui al comma 2 dell'art.25 del PTCP, ossia ai seguenti obiettivi:

- salvaguardia e ripristino dei caratteri identitari originari e le tipologie insediative storiche con riferimento agli aspetti edilizi, urbanistici e di inserimento ambientale;
- riutilizzo dei beni dismessi o in stato di abbandono favorendo dove possibile il ripristino delle destinazioni d'uso originarie limitando la realizzazione di nuove costruzioni.

In particolare il PSC deve provvedere ad articolare una disciplina conforme agli artt. A-9 e A-21 della L.R. n. 20/2000 e in coerenza con le disposizioni del PTCP in tema di riuso del patrimonio edilizio esistente in territorio rurale, sulla base di una puntuale ricognizione delle

caratteristiche architettonico-decorative e morfologico-strutturali del patrimonio edilizio esistente e, più in generale, del patrimonio culturale esistente con riferimento anche ai contenuti del QC.

Viabilità storica

Si evidenzia che ai sensi del PTCP (art.27), risulta necessario individuare la viabilità storica urbana comprensiva degli slarghi e delle piazze, sulla scorta del primo catasto dello Stato nazionale.

Si integri l'art.50 di PSC con una specifica disciplina finalizzata alla tutela della viabilità storica, sia per quanto concerne gli aspetti strutturali, sia per quanto attiene l'arredo e le pertinenze di pregio, provvedendo ad assegnare ai singoli tracciati opportune discipline formulate con riferimento agli indirizzi del PTCP e all'art. A-8 della L.R. n. 20/2000, in relazione alla loro importanza storica e alle caratteristiche e funzioni da essi svolte nell'attuale sistema della viabilità.

Viabilità panoramica

Si invita il Comune a considerare le disposizioni di cui all'art.28 comma 1 del PTCP, che indirizzano a verificare in modo documentato i tratti individuati nel Piano provinciale come viabilità panoramica, al fine di decidere, in funzione dell'interesse paesaggistico svolto, su quali articolare opportune discipline.

Aree di progetto

Nell'art.39 si richiamino le tavole PSC T07a/b ove sono individuate le aree di progetto, in sostituzione delle tavole PSC T06a/b.

Unità di paesaggio provinciali e sub unità di paesaggio di rilevanza locale: ambiti ed indirizzi di tutela

Ai fini dell'uniformità dei contenuti di Piano, considerata la scelta di individuare le Unità di Paesaggio provinciali e le relative sub unità di paesaggio di rilevanza locale sulle tavole PSC T07a/b, si integri la Scheda dei vincoli rispetto a tale tematica.

Per quanto riguarda la disciplina di cui all'art.23 si suggerisce di eliminare i contenuti di cui ai commi 6, 7, 8, 9 e 10 e di spostarli all'interno della Scheda dei Vincoli. Nel comma 5 dell'art.23 si sostituisca il richiamo all'elaborato QC T01 con quello alle tavole PSC T07a/b.

Sistema dei crinali e della collina

Ai sensi dell'art.6 comma 2 del PTCP, il PSC deve recepire cartograficamente la delimitazione del sistema dei crinali e della collina individuata sulle Tavole A1 del PTCP. Recependo tale delimitazione, sulle tavole PSC T07a/b, può apportare rettifiche al fine di portarla a coincidere con suddivisioni reali rilevabili sul terreno, senza che ciò comporti variante al PTCP. Inoltre risulta necessario integrare le NTA con una specifica disciplina finalizzata alla salvaguardia della configurazione del territorio e alla connotazione paesaggistico-ambientale degli ambiti ricadenti nel sistema dei crinali e della collina. In particolare in tale disciplina:

- devono essere assunte le prescrizioni del Piano provinciale relativamente agli interventi ammessi e non, nell'ambito dei sistemi in oggetto (art. 6 commi 3, 4, 5, 6 e 7);
- devono essere osservate le direttive del Piano provinciale relativamente alle tutele in materia di aree non idonee alla localizzazione di impianti per la gestione dei rifiuti (art. 6 comma 9);
- possono essere definiti i limiti di altezza e sagoma dei manufatti edilizi, necessari per assicurare la salvaguardia degli scenari d'insieme e la tutela delle particolarità geomorfologiche nelle loro caratteristiche sistemiche e per assicurare la visuale del sistema dei crinali, nonché le mitigazioni atte al miglior inserimento di detti manufatti (art. 6 comma 2 lett.a.).

Si integri infine la Scheda dei vincoli con la suddetta tematica.

COMPONENTE GEOLOGICA-IDROGEOLOGICA E SISMICA

39. Ai fini dell'espressione del parere sismico previsto dall'art. 5 della L.R. 19/2008 occorre integrare gli elaborati di piano con lo "Studio di Microzonazione sismica e l'analisi delle condizioni limite per l'emergenza, dei Comuni di Nibbiano e Pecorara, redatti a seguito dei contributi regionali ottenuti dai due comuni, di cui alla D.G.R. n. 241/2017" e trasmessi dall'Unione dei Comuni Val Tidone a questa Amministrazione in data 7/12/2017 con protocollo n. 5730 (prot. Prov. n.31536 del 13/12/2017).

L'Unione dei Comuni Val Tidone, con note acquisite al Prot. prov. le n. 13102 del 31.05.2017, n. 18106 del 28.10.2017 e n. 27214 del 03.11.2017, ha trasmesso gli elaborati relativi alla Variante al PSC di Nibbiano e Pecorara, compreso il documento di ValSAT, ai fini degli adempimenti previsti dalla L.R. n. 20/2000 e dell'espressione del Parere Motivato.

Gli elaborati relativi alla proposta di Variante al PSC sono stati depositati presso gli Enti territoriali interessati che, insieme ai soggetti competenti in materia ambientale, sono stati invitati a partecipare alla Conferenza di Pianificazione di cui agli artt. 14 e 27 della L.R. n. 20/2000.

Gli elaborati di Variante, unitamente al relativo documento di ValSAT (che ai fini della Valutazione Ambientale Strategica - VAS - tiene luogo del Rapporto Ambientale) e alla Sintesi non Tecnica della stessa, sono stati depositati ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs. n. 152/2006, presso la Provincia di Piacenza ed il sub Ambito dell'Unione.

Dopo l'approvazione del Documento Preliminare da parte della Giunta dell'Unione (atto n. 11 del 22.03.2016), la Conferenza di Pianificazione ha aperto i propri lavori in data 12.04.2016, si è svolta in tre sedute concludendosi in data 21.06.2016. In data 16.01.2017 l'Unione e la Provincia di Piacenza hanno sottoscritto l'Accordo di Pianificazione, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n. 20/2000.

Successivamente, ai sensi dell'art. 27, comma 4 della L.R. n. 20/2000, l'Unione dei Comuni Val Tidone tenendo conto dei contributi conoscitivi, delle valutazioni espresse e dei contenuti dell'Accordo di Pianificazione, ha adottato la Variante al Piano Strutturale Comunale con atto del Consiglio n. 5 del 13.05.2017.

Entro il termine per la presentazione di osservazioni ai fini della procedura di Valutazione Ambientale della Variante, fissato nel 30.07.2017, sono pervenute complessivamente n. 89 osservazioni sulle Varianti al PSC ed al RUE adottate, nel seguito sono riportate quelle riferite alla Variante al Piano strutturale.

N.	Prot.	Richiedente
1	n. 3349 del 23/06/2017	Burzi Daniele
2	n. 3659 del 11/07/2017	Italcementi S.P.A.
4	n. 3704 del 14/07/2017	Gabanelli Filippo (per conto di Marital S.a.s)
5	n. 3705 del 14/07/2017	Barocelli Giorgio, Barocelli Giampietro, Barocelli Paolo, Barocelli Enrica
8	n. 3734 del 17/07/2017	Fracassi Claudio
9	n. 3788 del 19/07/2017	Pisani Valter
11	n. 3860 del 20/07/2017	Schinardi Antonio
12	n. 3866 del 20/07/2017	Braga Angelo
14	n. 3905 del 21/07/2017	Carini Gianfranco
16	n. 3936 del 24/07/2017	Bengalli Massimiliano
17	n. 3942 del 24/07/2017	Salvioni Luigi (per conto di Centro Studio Casa Giorgi)
19	n. 3944 del 24/07/2017	Novara Gian Mario Luigi
20	n. 3945 del 24/07/2017	Radicelli Giovanni
21	n. 3946 del 24/07/2017	Ruggeri Graziella, Coroli Claudia, Coroli Sergio
22	n. 3947 del 24/07/2017	Zade Ferdinand, Tafa Mimoza

N.	Prot.	Richiedente
23	n. 3981 del 25/07/2017	Giusivi Franco, Giusivi Gian Piero, Giusivi Stefano
25	n. 3992 del 26/07/2017	Groppi Giovanni, Rampini Virginia
26	n. 3996 del 26/07/2017	Barocelli Gianpietro
30	n. 4020 del 27/07/2017	Arzani Mario
31	n. 4021 del 27/07/2017	Arzani Mario
32	n. 4022 del 27/07/2017	Stevani Giorgio
33	n. 4023 del 27/07/2017	Mazzocchi Renato
36	n. 4026 del 27/07/2017	Baratti Stefano
38	n. 4028 del 27/07/2017	Bertola Egidio
39	n. 4030 del 27/07/2017	Gatti Maurizio
40	n. 4031 del 28/07/2017	Cassinelli Massimiliano (per conto di I Prati S.a.s), Borghi Piero, Borghi Fausto, Opizzi Antonella, Borghi Daniela, Cassinelli Antonio, Cassinelli Franco
43	n. 4035 del 28/07/2017	Fuso Nerini Gianni
44	n. 4036 del 28/07/2017	Raba Ioan, Raba Paraschiva
45	n. 4048 del 28/07/2017	Novara Massimo, Mito Roberto, Radicelli Elia, Arzani Cristina
46	n. 4049 del 28/07/2017	Novara Achille
47	n. 4050 del 28/07/2017	Novara Massimo, per conto del gruppo di professionisti
48	n. 4064 del 28/07/2017	Rinoldi Dino Guido
51	n. 4067 del 28/07/2017	Parma Primo
52	n. 4068 del 28/07/2017	Cordò Alessandro
54	n. 4071 del 28/07/2017	Groppi Franco
56	n. 4073 del 28/07/2017	Dallavalle Alberto
57	n. 4074 del 28/07/2017	Bariani Maria
58	n. 4075 del 28/07/2017	Quartaroli Gianni, per conto della Parrocchia Santa Maria Assunta
59	n. 4076 del 28/07/2017	Poggi Flaviano, per conto di Salumificio Pianellese
60	n. 4077 del 28/07/2017	Bigoni Massimo
62	n. 4079 del 28/07/2017	Passerini Ferruccio
63	n. 4080 del 28/07/2017	Dallagiovanna Sergio
64	n. 4081 del 28/07/2017	Razza Bruno
66	n. 4083 del 28/07/2017	Pasquali Daniele, Ghelfi Antonino, Pozzi Fausto, Genesi Aurelio
67	n. 4084 del 28/07/2017	Berni Valter
68	n. 4085 del 28/07/2017	Marchesi Maria Francesca
69	n. 4086 del 28/07/2017	Girometta Giuseppe
70	n. 4087 del 28/07/2017	Tulli Patrizia
71	n. 4095 del 28/07/2017	Vettemberge Gianluigi, Baiguera Roberta
72	n. 4096 del 28/07/2017	Braghieri Giacomo, Braghieri Fabrizio, Braghieri Massimo
73	n. 4100 del 29/07/2017	Radicelli Valter
74	n. 4101 del 29/07/2017	Tirinti Lidia
77	n. 4101 del 29/07/2017	Galli Luca
78	n. 4105 del 29/07/2017	Zambianchi Primina
79	n. 4106 del 29/07/2017	Busi Linuccia
80	n. 4107 del 29/07/2017	Passerini Anselmo
81	n. 4108 del 29/07/2017	Rossi Vittorio
82	n. 4109 del 29/07/2017	Dallanoce Giuseppina
83	n. 4112 del 29/07/2017	Bagnalasta Roberto
84	n. 4113 del 29/07/2017	Valorosi Gabriele
87	n. 4115 del 29/07/2017	Fortunati Simona

Si evidenzia che, qualora in fase di approvazione il Consiglio Comunale intendesse accogliere osservazioni comportanti effetti ambientali non analizzati e valutati nel documento di ValSAT allegato al Piano, sarà necessario aggiornare il documento di valutazione e, nel caso gli effetti ambientali fossero significativi, anche il Parere Motivato formulato.

In relazione a quanto stabilito dalla Parte Seconda del D.Lgs. n. 152/2006 e dall'art. 5 della L.R. n. 20/2000 la Variante al Piano Strutturale Comunale di Nibbiano - Pecorara è stata assoggettata alla procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale; pertanto, la Provincia di

Piacenza, in qualità di Autorità competente e contestualmente alla formulazione delle riserve sul Piano, deve assumere il Parere Motivato, ai sensi dell'art. 15 del Decreto citato.

Il documento "VST-RA - Val.S.A.T. - Rapporto Ambientale" è stato costruito sulla base dei contenuti illustrati nell'ambito dell'Allegato VI al D.Lgs. n. 152/2006 e svolge adeguatamente le funzioni affidate al Rapporto Ambientale di cui all'art. 13 del Decreto stesso.

Le funzioni di informazione e partecipazione sui contenuti della Variante e sugli impatti ambientali ad esso conseguenti, previste dall'art. 14 del D.Lgs. n. 152/2006, in particolare in relazione ai soggetti competenti in materia ambientale sono state adeguatamente sviluppate nel processo di formazione, ai sensi degli artt. 14 e 27 della L.R. n. 20/2000, sia durante la Conferenza di Pianificazione che durante le fasi di deposito e partecipazione.

La prima fase della valutazione, effettuata congiuntamente all'aggiornamento del Quadro Conoscitivo, ha prodotto una valutazione delle opportunità e dei fattori di criticità ("Punti di forza" e "Punti di debolezza") che caratterizzano il territorio, riferiti sia allo stato di fatto che alle dinamiche evolutive del territorio considerato, con la proposta di politiche e azioni da attuare con la Variante che, in parte, aggiornano quelle definite per il PSC approvato.

I Comuni di Nibbiano - Pecorara hanno definito il proprio scenario di sviluppo sociale, economico e culturale con riferimento alla sostenibilità e ad una elevata qualità dell'ambiente e del territorio, assumendo i seguenti obiettivi generali, che sono stati declinati in obiettivi specifici:

- Contenimento consumo di suolo,
- Riqualificazione centri storici,
- Potenziamento e riqualificazione del sistema produttivo,
- Tutela elementi strutturali del paesaggio montano e fluviale,
- Tutela degli elementi cardine del sistema fluviale e del reticolo idrico,
- Garantire e ripristinare il corretto equilibrio tra le attività antropiche e la salvaguardia e la tutela del reticolo idrico principale,
- Tutelare e conservare le aree caratterizzate da elevata valenza naturalistica,
- Salvaguardia e potenziamento della rete ecologica locale,
- Proteggere il territorio dal rischio idrogeologico,
- Perseguire politiche volte al contenimento della produzione dei rifiuti e al potenziamento della raccolta differenziata,
- Incrementare la produzione di energia da fonti rinnovabili,
- Prevedere edilizia sostenibile nei nuovi interventi edilizi ed incentivare gli interventi di edilizia sostenibile nelle ristrutturazioni,
- Non aumentare la popolazione insediata in prossimità di sorgenti di inquinamento elettromagnetico,
- Garantire alle funzioni previste condizioni di clima acustico adeguate,

- Valorizzazione e diversificazione della produzione agricola tradizionale (comparto vinicolo),
- Favorire l'integrazione nel sistema rurale di attività integrative del reddito (agriturismo),
- Messa a rete degli elementi attrattori e costituzione del sistema di relazione,
- Migliorare la qualità paesaggistica del fiume attraverso la conservazione del patrimonio storico-testimoniale ed il recupero delle aree degradate ai fini dello sviluppo turistico,
- Innalzamento della qualità dei servizi offerti,
- Coordinare politiche e obiettivi con territori limitrofi che presentano le stesse caratteristiche di sistema, al fine di migliorare la forza competitiva dell'area.

Nelle fasi successive, è stata verificata la coerenza fra gli obiettivi proposti per la Variante al PSC e gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati e rappresentativi del contesto di riferimento, con particolare riferimento al vigente PTCP. Successivamente, la valutazione è stata orientata ad individuare gli effetti indotti dall'attuazione delle singole scelte di Piano, consentendo di selezionare, tra le possibili soluzioni alternative, quelle maggiormente rispondenti ai predetti obiettivi generali di Piano.

Le singole politiche/azioni, poi, sono state confrontate con gli obiettivi di sostenibilità al fine di valutarne il livello di sostenibilità in riferimento alle caratteristiche dei contesti comunali di riferimento. Il processo valutativo ha provveduto, quindi, alla definizione ed alla valutazione dell'insieme degli impatti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Variante, condizionando la stessa alla realizzazione delle necessarie azioni di mitigazione e compensazione ambientale.

Infine, la valutazione è stata completata con un sistema di monitoraggio degli effetti derivanti dall'attuazione delle previsioni di Piano, che prevede l'elaborazione di Report periodici, da mettere a disposizione del pubblico. Nella sostanza, è stato confermato il set di indicatori definito per il PSC vigente, da utilizzare per il monitoraggio degli effetti sui sistemi ambientali e territoriali dell'attuazione delle scelte di PSC, allo scopo di aggiornare o rivedere le scelte medesime.

Dalla contestuale lettura degli elaborati costitutivi della Variante al PSC, delle analisi effettuate nell'ambito dell'aggiornamento del QC, del documento di ValSAT e della Sintesi non Tecnica emerge lo sviluppo della metodologia e delle fasi necessarie allo svolgimento della procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale della Variante al PSC di Nibbiano - Pecorara, così come disciplinata dalla normativa vigente e dall'art. 98 delle Norme del PTCP vigente. In particolare, si valuta positivamente l'impostazione metodologica generale seguita nella predisposizione della ValSAT, coerentemente con quanto previsto dal D.Lgs. n. 152/2006, dalla L.R. n. 20/2000 e dall'Atto di Indirizzo C.R. n. 173/2001 e sul modello di quella utilizzata per il Piano provinciale.

La metodologia proposta per la ValSAT della Variante al PSC elaborata dall'Unione è stata sviluppata coerentemente con la ValSAT del PSC vigente, al fine di garantire la continuità e la confrontabilità delle valutazioni effettuate, fornendo elementi di indirizzo generale alle scelte di trasformazione effettuate nell'ambito del Piano.

In particolare, tale metodologia si compone di alcune fasi, concatenate e logicamente conseguenti, che concorrono alla definizione dei contenuti di Variante in un primo momento, e delle Norme Tecniche di Attuazione in quello successivo, attraverso una valutazione della sostenibilità ambientale e territoriale della Variante stessa:

1. analisi delle componenti ambientali e degli obiettivi,
2. valutazione di coerenza degli obiettivi della Variante di Piano con gli obiettivi degli strumenti di pianificazione sovraordinati,
3. valutazione delle alternative localizzative,
4. valutazione di sostenibilità delle politiche/azioni della Variante di Piano,
5. verifica di conformità ai vincoli e prescrizioni,
6. monitoraggio.

Le risultanze delle valutazioni di coerenza hanno riportato esiti sostanzialmente positivi, evidenziando che gli obiettivi e le azioni del Piano dell'Unione, derivanti dall'analisi delle situazioni di criticità delle componenti ambientali a livello locale e da principi generali specificati a livelli inferiori sono coerenti con gli obiettivi di sostenibilità stabiliti dalla normativa e dalla pianificazione sovraordinata. Nel documento di ValSAT la definizione e valutazione delle "ragionevoli alternative", è stata sviluppata sulla base di un'analisi volta all'individuazione delle vocazioni delle differenti porzioni di territorio, graficizzate nella tavola V 2 "Sensibilità alla trasformazione residenziale" e V 3 "Sensibilità alla trasformazione produttiva".

La valutazione degli impatti significativi, derivanti dall'attuazione delle scelte di Piano sul sistema socio-economico, sul sistema ambientale e naturale, sul sistema della mobilità e sul sistema rurale, sviluppata nel documento di ValSAT e nelle schede degli ambiti, consente di valutare positivamente le misure di mitigazione e compensazione individuate nel PSC.

Il documento di valutazione è corredato dal piano di monitoraggio dell'efficacia del Piano dell'Unione, che rinvia al set di indicatori definiti per il vigente PSC.

Infine, il Rapporto Ambientale è completato con una relazione relativa agli effetti in termini di emissioni per gli inquinanti PM10 e NOx della Variante, che contiene le misure idonee per mitigare e/o compensare tali effetti, elaborata ai sensi dell'art. 8 delle NTA del PAIR 2020.

In considerazione di quanto rilevato, valutati i contenuti del documento di ValSAT elaborato dall'Autorità procedente, considerata la proposta di Variante al PSC, dato atto che sono state sviluppate le attività di informazione e di partecipazione previste dal Codice dell'Ambiente, nell'ambito del processo di formazione del PSC, considerati i contenuti dei pareri dei soggetti con

competenze in materia ambientale, considerata l'attività tecnico-istruttoria effettuata ai fini della formulazione delle riserve da parte della Provincia (ai sensi del comma 7 dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000), l'Autorità competente ritiene di esprimere

Parere Motivato positivo
sulla Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) di Nibbiano – Pecorara
adottata con atto C.C. n. 5 del 13.05.2017
relativamente alla Valutazione di Sostenibilità Ambientale e Territoriale (ValSAT)
ai sensi dell'art. 5, comma 7 della L.R. n. 20/2000.

La Variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) di Nibbiano – Pecorara potrà, quindi, completare il proprio iter di approvazione, ai sensi dell'art. 32 della L.R. n. 20/2000, nel rispetto dei contenuti e delle prescrizioni presenti nel documento di ValSAT, delle valutazioni formulate nell'ambito dell'istruttoria tecnica svolta da questa Amministrazione e delle prescrizioni di seguito riportate.

1. Occorre garantire il rispetto di tutte le prescrizioni contenute nel documento di ValSAT e delle azioni di mitigazione e/o compensazione definite in riferimento alle azioni di Variante al PSC;
2. dovranno essere rispettate le condizioni e le prescrizioni presenti all'interno dei pareri formulati dai soggetti con competenze in materia ambientale coinvolti nel processo di valutazione ambientale della Variante al PSC;
3. nell'ambito dell'elaborazione del POC, occorrerà approfondire la valutazione ambientale delle previsioni da attuare, con particolare riferimento alle necessarie verifiche relative alla presenza e all'adeguatezza del servizio di approvvigionamento idrico e di depurazione ed alla conseguente individuazione delle infrastrutture di approvvigionamento idrico e/o fognarie occorrenti per ciascuna previsione;
4. poiché l'attuazione delle previsioni di Piano induce potenziali effetti negativi sulla qualità dell'aria del contesto analizzato, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 3 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2020, si ritiene che il Rapporto Ambientale abbia definito le necessarie misure idonee a mitigare e/o compensare gli effetti delle emissioni introdotte. Nella fase attuativa delle predette previsioni dovranno, pertanto, essere realizzate le misure definite all'Allegato 4.C dell'elaborato "VST-RA – Val.S.A.T. – Rapporto Ambientale";
5. le valutazioni effettuate relativamente alla Variante esaminata ed il presente Parere sono validi salvo sopravvenute modifiche sostanziali ai contenuti della stessa; diversamente, si renderà necessaria una nuova valutazione ed un aggiornamento del Parere Motivato;
6. si rammenta, infine, che con l'atto di approvazione della Variante al PSC l'Unione dovrà illustrare, in un apposito elaborato allegato al Piano (denominato Dichiarazione di Sintesi), in che modo le considerazioni ambientali sono state integrate nel Piano e come si è tenuto conto

del Rapporto Ambientale e degli esiti delle consultazioni, dando atto dell'avvenuto recepimento del Parere Motivato della Provincia, ovvero indicando puntualmente le ragioni per le quali si è parzialmente o totalmente disatteso quanto contenuto nel Parere Motivato stesso.